



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

## Guida sull'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

---

### Divieto della tortura

Aggiornata il 28 febbraio 2023

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a compilare il modulo di contatto: [domanda di riproduzione o ripubblicazione di una traduzione](#) per conoscere le modalità di autorizzazione.

Per qualsiasi informazione sulle traduzioni in corso delle Guide sulla giurisprudenza, si prega di consultare l'elenco delle [traduzioni in corso](#).

Il testo originale di questa guida è in inglese. La guida viene aggiornata regolarmente. La presente versione è aggiornata al 28 febbraio 2023. Può subire modifiche di forma.

Le guide possono essere scaricate dal seguente indirizzo: <https://ks.echr.coe.int>. Per qualsiasi informazione relativa alle pubblicazioni, è possibile consultare l'account Twitter della Corte: [https://twitter.com/ECHR\\_CEDU](https://twitter.com/ECHR_CEDU).

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

© Consiglio d'Europa /Corte europea dei diritti dell'uomo, 2023

## Indice

<b>Avviso al lettore.....</b>	<b>5</b>
<b>I. Considerazioni generali .....</b>	<b>6</b>
A. Interpretazione dell'articolo 3 .....	6
B. Gli obblighi che l'articolo 3 pone a carico dello Stato .....	6
C. Campo di applicazione dell'articolo 3 .....	6
D. Tipi di trattamenti o sanzioni proibiti .....	7
1. Tortura .....	7
2. Pene o trattamenti inumani.....	9
3. Pene o trattamenti degradanti .....	9
E. Relazione tra gli articoli 2 e 8 della Convenzione.....	11
<b>II. Il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti inflitti o agevolati da agenti dello Stato .....</b>	<b>12</b>
A. Osservazioni preliminari .....	12
B. Valutazione degli elementi di prova .....	12
1. Criteri della prova .....	12
2. Onere della prova .....	13
C. Uso della forza da parte degli agenti dello Stato .....	13
1. Considerazioni generali.....	13
2. Uso di strumenti o misure di contenzione specifici.....	14
D. Perquisizione personale o perquisizione intima.....	15
E. Servizio militare.....	15
F. Condizioni di detenzione .....	16
G. Trattamento medico in detenzione.....	16
H. La sofferenza dei parenti della vittima .....	17
1. Osservazioni preliminari .....	17
2. I parenti delle persone scomparse .....	17
3. Decessi confermati.....	18
4. Trattamento delle spoglie mortali .....	18
5. Altri.....	19
I. Condanna e pena .....	19
1. Età della responsabilità penale .....	19
2. Pene manifestamente sproporzionate .....	19
3. Pena di morte.....	20
4. Ergastolo .....	20
J. Estradizione ed espulsione .....	22
K. Interventi medici forzati.....	22
a. Principi generali .....	22
b. Alimentazione forzata.....	22
c. Trattamento psichiatrico forzato .....	23
d. Sterilizzazione forzata e aborto forzato.....	23
e. Rimozione di stupefacenti e di altri elementi di prova dal corpo di una persona.....	24

<b>III. La protezione contro la tortura, i trattamenti o le pene inumani o degradanti inflitti da agenti non statali .....</b>	<b>25</b>
A. La portata degli obblighi positivi dello Stato .....	25
B. La natura degli obblighi positivi dello Stato.....	26
1. L'obbligo di istituire un quadro legislativo e regolamentare appropriato.....	26
2. L'obbligo di adottare misure di prevenzione operative.....	26
C. Alcuni esempi.....	27
<b>IV. L'obbligo di indagare sulle denunce di tortura, di trattamenti o pene inumani o degradanti .....</b>	<b>28</b>
A. La portata degli obblighi procedurali.....	28
B. La finalità dell'indagine .....	28
C. La natura e il livello dell'esame.....	29
D. Le norme in materia di indagini.....	29
1. Osservazioni preliminari .....	29
2. Indipendenza .....	30
3. Adeguatezza.....	31
4. Celerità e diligenza ragionevole.....	32
5. Diritto di controllo del pubblico e partecipazione della vittima .....	33
E. Questioni legate all'azione penale, alle sanzioni e all'indennizzo .....	34
F. Indagine sui crimini di odio .....	35
G. Obblighi procedurali che si inseriscono in un contesto transnazionale.....	36
H. La ripresa degli obblighi procedurali .....	36
<b>Elenco delle cause citate .....</b>	<b>37</b>

## Avviso al lettore

La presente Guida fa parte della serie delle *Guide sulla giurisprudenza* pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo»), allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze rese dalla Corte stessa. La presente guida analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea»). Il lettore vi troverà i principi fondamentali elaborati in materia e i precedenti pertinenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e decisioni di principio, importanti e/o recenti.\*

Le sentenze della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui essa è investita, ma in modo più ampio anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 1978, § 154, e *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], 2016, § 109).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di tutela dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parte alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], n. 30078/06, § 89, CEDU 2012). Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» nel settore dei diritti dell'uomo (*Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI e, più recentemente, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, § 110, 13 febbraio 2020).

Il Protocollo n. 15 alla Convenzione ha recentemente inserito il principio di sussidiarietà nel preambolo della Convenzione. In virtù di questo principio, «la responsabilità della protezione dei diritti dell'uomo è condivisa tra gli Stati parte e la Corte», e le autorità e le giurisdizioni nazionali devono interpretare e applicare il diritto interno in modo da dare piena efficacia ai diritti e alle libertà definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli (*Grzęda c. Polonia* [GC], § 324).

La presente guida rinvia a delle parole chiave per ciascuno dei citati articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in una *Lista di parole chiave*, che proviene da un thesaurus contenente termini direttamente estratti (per la maggior parte) dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette la ricerca per mezzo di parole chiave. Attraverso questa ricerca con parole chiave è possibile trovare un insieme di documenti aventi contenuto giuridico simile (per ciascuna causa il ragionamento e le conclusioni della Corte sono riassunte per mezzo di parole chiave). Le parole chiave per ciascuna causa sono disponibili nella Scheda dettagliata del documento su HUDOC. Per ogni necessario chiarimento, consultare il *manuale di utilizzo HUDOC*.

---

\* I collegamenti ipertestuali verso le cause citate nella versione elettronica della presente Guida rinviano al testo inglese o francese (le due lingue ufficiali della Corte) delle sentenze o delle decisioni emesse dalla Corte, nonché delle decisioni o dei rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Commissione»). Salvo indicazioni diverse, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze di una camera che non erano definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (\*).

## I. Considerazioni generali

### A. Interpretazione dell'articolo 3

1. La Corte, nell'interpretare l'articolo 3, deve tenere presente che l'oggetto e lo scopo della Convenzione, in quanto strumento di protezione degli esseri umani, richiedono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da renderne le esigenze concrete ed effettive. Ogni interpretazione dei diritti e delle libertà che essa garantisce deve conciliarsi con lo spirito generale della Convenzione, che mira a salvaguardare e promuovere gli ideali e i valori di una società democratica (*Soering c. Regno Unito*, 1989, § 87).

2. L'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. In effetti, il divieto della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti è un valore di civiltà strettamente legato al rispetto della dignità umana (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, § 81). Il divieto in questione è assoluto, poiché non è ammessa alcuna deroga ai sensi dell'articolo 15 § 2, neanche in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione o nelle circostanze più difficili, quali la lotta al terrorismo e al crimine organizzato o un grande afflusso di migranti e di richiedenti asilo, indipendentemente dal comportamento della persona interessata (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 126; *Mocanu e altri c. Romania* [GC], 2014, § 315; *El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012, § 195, e *Z.A. e altri c. Russia* [GC], 2009, §§ 187-188) o dalla natura del presunto reato che quest'ultima avrebbe commesso (*Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], 2006, § 116, e *Gäfgen c. Germania* [GC], 2010, § 87).

### B. Gli obblighi che l'articolo 3 pone a carico dello Stato

3. L'articolo 3 è stato per lo più applicato in contesti in cui i trattamenti proibiti derivavano da atti intenzionalmente commessi da agenti dello Stato o da autorità pubbliche. In termini generali, si può considerare che esso impone un obbligo essenzialmente negativo per gli Stati di astenersi dall'infliggere lesioni gravi alle persone sottoposte alla loro giurisdizione (*Hristozov e altri c. Bulgaria*, 2012, § 111).

4. Tuttavia, la Corte ritiene anche che l'articolo 3 della Convenzione ponga a carico degli Stati degli obblighi positivi che comprendono: in primo luogo, l'obbligo di istituire un quadro legislativo e regolamentare di protezione; in secondo luogo, in alcune circostanze ben definite, l'obbligo di adottare misure operative per proteggere determinate persone quando vi è un rischio di trattamenti contrari a tale disposizione; e, in terzo luogo, l'obbligo di condurre un'indagine effettiva quando viene lamentato in maniera difendibile che sono stati inflitti dei trattamenti di questo tipo. In generale, i primi due elementi di questi obblighi positivi sono definiti «materiali», mentre il terzo corrisponde all'obbligo positivo «procedurale» che incombe allo Stato (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 178).

### C. Campo di applicazione dell'articolo 3

5. Il divieto di cui all'articolo 3 della Convenzione non riguarda tutti i maltrattamenti (*Savran c. Danimarca* [GC], 2021, § 122). Conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 un maltrattamento deve, in linea generale, raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa; essa dipende dal complesso degli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici e psichici nonché, talvolta, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (*Muršić c. Croazia* [GC], 2016, § 97).

6. Per determinare se la soglia di gravità sia stata raggiunta, la Corte può prendere in considerazione anche altri fattori, e in particolare: a) lo scopo per il quale è stato inflitto il trattamento e l'intenzione o la motivazione che lo hanno ispirato, fermo restando che la circostanza che un trattamento non

avesse lo scopo di umiliare o denigrare la vittima non esclude in maniera definitiva una constatazione di violazione dell'articolo 3; b) il contesto nel quale il trattamento è stato inflitto, come un'atmosfera di grande tensione e forte carica emotiva, e c) l'eventuale stato di vulnerabilità della vittima (*Khlaifia e altri c. Italia* [GC], 2016, § 160).

7. Per determinare se i maltrattamenti subiti da una persona hanno raggiunto la soglia minima di gravità, in particolare quando i trattamenti in questione sono stati inflitti da privati cittadini, la Corte tiene conto di tutta una serie di fattori, ciascuno dei quali può avere un peso significativo. Tutti questi fattori presuppongono che il trattamento a cui la vittima è stata «sottoposta» fosse la conseguenza di un atto intenzionale. Pertanto, non si può considerare che le lesioni corporali e le sofferenze fisiche o psichiche subite da una persona a seguito di un incidente che è il semplice frutto del caso o di un comportamento negligente, siano la conseguenza di un «trattamento» al quale una persona sarebbe stata «sottoposta» ai sensi dell'articolo 3 (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, §§ 121 e 123).

8. Tuttavia, quando una persona viene privata della sua libertà o, più in generale, si trova ad affrontare gli agenti delle forze dell'ordine, qualsiasi condotta di questi ultimi contro la suddetta persona che si ritiene violi la dignità umana costituisce una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, §§ 100-101).

## D. Tipi di trattamenti o sanzioni proibiti

### 1. Tortura

9. Il divieto della tortura è divenuto una regola imperativa del diritto internazionale e ormai ha valore di *jus cogens* (*Parere consultivo sull'applicabilità della prescrizione ai procedimenti, alle condanne e alle sanzioni per reati che costituiscono, in sostanza, atti di tortura* [GC], § 59, 2022). Per determinare se un particolare maltrattamento debba essere qualificato come tortura, la Corte deve tener conto della distinzione contenuta nell'articolo 3 tra tale nozione e la nozione di trattamenti inumani o degradanti. Questa distinzione è stata stabilita dalla Convenzione per attribuire una particolare infamia ai trattamenti inumani intenzionali che causano sofferenze molto gravi e crudeli, distinzione che è operata anche nell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti («UNCAT») (*Irlanda c. Regno Unito*, 1978, § 167, *Selmouni c. Francia* [GC], 1999, § 96, e *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], 2004, § 426).

10. Oltre alla gravità dei trattamenti, la nozione di tortura presuppone un elemento intenzionale riconosciuto nell'UNCAT, il quale precisa che con il termine tortura si intende il fatto di infliggere intenzionalmente un dolore o delle sofferenze intense al fine di ottenere informazioni, di punire o di intimidire (*Selmouni c. Francia* [GC], 1999, § 97; *Salman c. Turchia* [GC], 2000, § 114; *Al Nashiri c. Polonia*, 2014, § 508, e *Petrosyan c. Azerbaijan*, 2021, § 68).

11. Considerando che la Convenzione è uno «strumento vivo da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuali», degli atti in passato qualificati come «trattamenti inumani e degradanti», e non come «tortura», potrebbero essere qualificati diversamente in futuro. La Corte ritiene, infatti, che il livello sempre più elevato richiesto in materia di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali implichi, parallelamente e ineluttabilmente, una maggiore fermezza nel valutare se siano stati violati i valori fondamentali delle società democratiche (*Selmouni c. Francia* [GC], 1999, § 101).

12. A questo proposito, la Corte sottolinea che il divieto della tortura è divenuto una norma imperativa del diritto internazionale e ormai ha valore di *jus cogens*.

13. Essa ha dunque concluso che un trattamento era assimilabile alla «tortura» quando:

- degli agenti dello Stato avevano completamente denudato il ricorrente che era sottoposto a fermo di polizia, gli avevano legato le mani dietro la schiena, poi lo avevano appeso per le

braccia («impiccagione palestinese») al fine di estorcergli una confessione (*Aksoy c. Turchia*, 1996, § 64);

- la ricorrente era stata violentata e sottoposta a un certo numero di atti e di altri maltrattamenti fisici e psicologici mentre era sottoposta a fermo di polizia (si veda *Aydin c. Turchia*, 1997, §§ 83-87; si veda anche la causa *Maslova e Nalbandov c. Russia*, 2008, § 108, nella quale la ricorrente è stata ripetutamente violentata e sottoposta ad alcuni atti di violenza fisica durante il suo interrogatorio, nonché la causa *Zontul c. Grecia*, 2012, § 92, nella quale uno straniero in situazione irregolare era stato violentato da un guardiacoste incaricato di sorvegliarlo);
- i ricorrenti erano stati privati del sonno, sottoposti all'«impiccagione palestinese» e al supplizio della *falaka*, a getti d'acqua, a ripetuti pestaggi per diversi giorni mentre erano sottoposti a fermo di polizia, poiché tali trattamenti erano finalizzati a estorcere loro delle confessioni (*Bati e altri c. Turchia*, 2004, § 110 e §§ 122-124);
- il ricorrente, un detenuto in sciopero della fame, era stato sottoposto ad alimentazione forzata senza che ciò fosse necessario dal punto di vista medico, utilizzando delle manette, un divaricatore orale e uno speciale tubo di gomma inserito nell'esofago e, in caso di resistenza, con l'uso della forza (*Nevmerzhitsky c. Ucraina*, 2005, § 98);
- il ricorrente era stato sottoposto a una serie di misure combinate e premeditate come l'ammanettamento, l'incappucciamento, la svestizione sotto costrizione o la somministrazione forzata e senza alcuna indicazione medica di una supposta mentre era tenuto a terra, misure attuate nell'ambito di una «consegna straordinaria» e volte a ottenere informazioni dall'interessato, a punirlo o intimidirlo (*El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012, § 205);
- un parente delle ricorrenti era stato violentemente picchiato da alcuni poliziotti, e questo aveva provocato la sua morte (*Satybalova e altri c. Russia*, 2020, § 76; si veda anche la causa *Lutsenko e Verbytskyy c. Ucraina*, 2021, §§ 79-80, nella quale il sig. Verbyskyy era stato picchiato a morte da agenti non statali che erano stati ingaggiati dalla polizia nel contesto delle manifestazioni di Maidan).

14. La Corte afferma che un particolare tipo di comportamento, come lo stupro di un detenuto da parte di un agente dello Stato, deve essere considerato una forma particolarmente grave e odiosa di maltrattamento, data la facilità con cui l'aggressore può abusare della vulnerabilità e della fragilità della sua vittima. Inoltre, lo stupro lascia nella vittima delle profonde ferite psicologiche che non si cancellano così rapidamente come nel caso di altre forme di violenza fisica e psicologica. La vittima subisce anche il dolore fisico intenso causato dalla penetrazione forzata, che non può non generare in essa il sentimento di essere stata svilita e violata sia sul piano fisico che emotivo (*Maslova e Nalbandov c. Russia*, 2008, § 105).

15. La Corte non esclude che anche una minaccia di tortura possa costituire una tortura, poiché la tortura comprende per sua natura sia le sofferenze fisiche che quelle psicologiche. In particolare, il timore della tortura fisica può costituire di per sé una tortura psicologica. La Corte sottolinea tuttavia che la questione se una data minaccia di tortura fisica rappresenti una tortura psicologica o un trattamento inumano o degradante dipende dall'insieme delle circostanze del caso in esame, in particolare dalla forza della pressione esercitata e dall'intensità della sofferenza psicologica così causata (*Gäfgen c. Germania* [GC], 2010, § 108).

16. Nella causa *Tunikova e altri c. Russia*, 2021, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di dichiarare che i maltrattamenti inflitti da agenti non statali erano, anch'essi, costitutivi di atti di «tortura». Pur riconoscendo che questa qualificazione supplementare sarebbe stata importante per le ricorrenti e avrebbe potuto influenzare la percezione che ha il pubblico della violenza domestica, la Corte ha ritenuto che essa non fosse necessaria nelle circostanze del caso di specie, poiché non vi era alcun

dubbio che il trattamento inflitto alle ricorrenti raggiungeva la soglia di gravità richiesta per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione (§ 77).

## 2. Pene o trattamenti inumani

17. La distinzione tra tortura e pena o trattamento inumano e degradante si basa principalmente sulla diversa intensità delle sofferenze inflitte (*Irlanda c. Regno Unito*, 1978, § 167). La Corte ha ritenuto che un certo trattamento o una determinata pena fossero «inumani» in particolare per essere stati applicati con premeditazione per ore e aver cagionato, se non vere e proprie lesioni, almeno intense sofferenze fisiche e morali (*Labita c. Italia* [GC], 2000, § 120, e *Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 92).

18. Pertanto, un trattamento o una pena sono stati considerati «inumani» quando:

- il ricorrente è stato minacciato di tortura mentre era sottoposto a fermo di polizia (*Gäfgen c. Germania* [GC], 2010, §§ 91 e 101-108; si vedano anche le cause *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, 2010, §§ 137 e 144, nella quale i ricorrenti erano stati sottoposti al timore di essere giustiziati da autorità straniere, e *Al Nashiri c. Romania*, 2018, § 675, nella quale il ricorrente, che aveva già subito maltrattamenti, era stato sottoposto a condizioni detentive molto dure, al completo isolamento con la prospettiva di essere torturato);
- le forze dell'ordine avevano intenzionalmente distrutto le abitazioni e i beni dei ricorrenti, privando questi ultimi dei loro mezzi di sussistenza e costringendoli a lasciare il loro villaggio (*Selçuk e Asker c. Turchia*, 1998, § 77; *Hasan İlhan c. Turchia*, 2004, § 108);
- il ricorrente aveva sofferto per un periodo lungo e continuativo a causa dell'incertezza e dell'apprensione generate dalla scomparsa di uno o più dei suoi parenti (*Orhan c. Turchia*, 2002, § 360; si veda anche la causa *Musayev e altri c. Russia*, 2007, § 169, nella quale il ricorrente aveva assistito all'esecuzione extragiudiziale di alcuni dei suoi parenti e vicini ed era stato testimone della reazione inadeguata e inefficiente delle autorità dopo i fatti);
- al ricorrente, un soldato di leva con problemi di salute, era stato imposto, a titolo di sanzione, un livello eccessivo di esercizio fisico (*Chember c. Russia*, 2008, § 57);
- il ricorrente scontava da tempo una condanna all'ergastolo in condizioni precarie e in un regime carcerario molto restrittivo (*Simeonovi c. Bulgaria* [GC], 2017, § 90).

## 3. Pene o trattamenti degradanti

19. Un trattamento è considerato «degradante» se umilia o svilisce una persona, se mostra una mancanza di rispetto per la sua dignità umana o addirittura la sminuisce, o se suscita nell'interessato sentimenti di paura, angoscia o inferiorità tali da annientare la sua resistenza morale e fisica. Può essere sufficiente che la vittima sia umiliata ai propri occhi, anche se non lo è per gli altri. La questione se il trattamento abbia lo scopo di umiliare o sminuire la vittima è un altro elemento da prendere in considerazione, ma l'assenza di uno scopo di questo tipo non può, tuttavia, escludere in modo definitivo una constatazione di violazione dell'articolo 3 (*Gäfgen c. Germania* [GC], 2010, § 89; *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], 2004, § 425, e *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], 2011, § 220).

20. Affinché una pena sia «degradante» e violi l'articolo 3, l'umiliazione o lo svilimento cui si accompagna devono situarsi a un livello particolare. Questa valutazione è necessariamente relativa: essa dipende dall'insieme delle circostanze del caso e, in particolare, dalla natura e dal contesto della pena nonché dalle sue modalità di esecuzione (*Tyler c. Regno Unito*, 1978, § 30). Una pena non perde il suo carattere degradante solo perché si ritiene costituisca, o perché costituisce realmente, un mezzo efficace di dissuasione o di lotta contro la criminalità, e il ricorso a pene contrarie all'articolo 3 non è mai ammissibile, qualunque sia l'effetto dissuasivo di queste pene (*Tyler c. Regno Unito*, 1978, § 31).

21. A questo riguardo, la Corte ha sottolineato che esisteva un legame particolarmente forte tra le nozioni di pene o trattamenti «degradanti», ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, e di rispetto della «dignità» (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, § 90).

22. Ad esempio, un trattamento o una pena sono stati considerati «degradanti» quando:

- una persona gravemente disabile era stata detenuta in condizioni in cui soffriva pericolosamente per il freddo, rischiava di avere lesioni cutanee a causa della durezza o dell'inaccessibilità del suo letto e poteva andare in bagno o lavarsi con molta difficoltà (*Price c. Regno Unito*, 2001, § 30; si veda anche la causa *Vincent c. Francia*, 2006, §§ 101-103, nella quale il ricorrente, che era paraplegico, non poteva lasciare la sua cella né circolare autonomamente all'interno del carcere);
- ai ricorrenti erano stati rasati i capelli con la forza da alcuni agenti penitenziari, senza giustificazione né base giuridica (*Yankov c. Bulgaria*, 2003, §§ 120-121; si veda anche la causa *Slyusarev c. Russia*, 2010, § 44, nella quale al ricorrente erano stati confiscati gli occhiali dopo il suo arresto e gli erano stati restituiti solo cinque mesi dopo, senza giustificazione né base giuridica);
- un minore straniero non accompagnato aveva dovuto vivere in condizioni precarie in una baraccopoli in quanto le autorità non avevano eseguito un'ordinanza di affidamento (*Khan c. Francia*, 2019, §§ 94-95);
- l'uso della forza che era stato esercitato sulla persona dei ricorrenti al momento della perquisizione della loro abitazione non era stato strettamente necessario (*Ilievi e Ganchevi c. Bulgaria*, 2021, §§ 56-57);
- al ricorrente era stata inflitta una punizione corporale giudiziaria (*Tyrer c. Regno Unito*, 1978, § 35);
- le autorità non si erano assicurate che un bambino di 12 anni che aveva assistito all'arresto dei suoi genitori fosse preso in carico da un adulto e fosse informato della situazione mentre i suoi genitori erano in stato di fermo nella stazione di polizia (*Ioan Pop e altri c. Romania*, 2016, § 65);
- il ricorrente era stato detenuto in carcere per un lungo periodo in condizioni di forte sovraffollamento e di grande insalubrità (*Kalashnikov c. Russia*, 2002, § 102);
- il ricorrente era stato sottoposto a una perquisizione personale condotta in modo inappropriato, subendo, ad esempio, dei commenti umilianti (*Jwańczuk c. Polonia*, 2001, § 59; si veda anche la causa *Valašinas c. Lituania*, 2001, § 117, nella quale il ricorrente era stato interamente spogliato davanti a un'agente penitenziaria, e delle guardie carcerarie avevano esaminato a mani nude i suoi organi sessuali nonché il cibo che aveva ricevuto);
- un richiedente asilo era stato detenuto per tre mesi in locali della polizia in attesa dell'applicazione di una misura amministrativa, senza avere accesso ad attività ricreative e senza ricevere pasti adeguati (*Tabesh c. Grecia*, 2009, §§ 38-44, si vedano anche la causa *Z.A. e altri c. Russia* [GC], 2019, § 195, nella quale, durante l'esame delle loro domande di asilo, i ricorrenti erano stati trattenuti in una zona di transito aeroportuale in condizioni inadeguate, non adatta a un soggiorno prolungato, nonché la causa *N.H. e altri c. Francia*, 2020, § 184, nella quale i richiedenti asilo si erano trovati senza risorse e avevano vissuto per strada per diversi mesi a causa di ritardi amministrativi che avevano impedito loro di ricevere l'assistenza prevista dalla legge);
- ventisette attivisti LGBTI erano stati oggetto di insulti odiosi e di aggressioni fisiche casuali da parte di una banda di contromanifestanti, e non avevano ricevuto in tempo utile o in modo adeguato la protezione della polizia che era stata loro promessa (*Women's Initiatives Supporting Group e altri c. Georgia*, 2021, § 60); si veda anche la causa *Oganezova c. Armenia*, 2022, § 97 nella quale, a seguito di un'intervista televisiva, la ricorrente – una personalità della comunità LGBTI – è stata il bersaglio di una campagna omofobica intensa e aggressiva, in particolare dell'incendio doloso del suo club, ha ricevuto minacce di morte ed è stata oggetto di molestie fisiche e di un discorso di odio);

- a causa della procrastinazione degli operatori sanitari nel permetterle di sottoporsi a dei test genetici, la ricorrente, che era incinta, aveva vissuto per sei settimane in una dolorosa incertezza per quanto riguarda la salute del suo feto e, quando alla fine aveva ottenuto i risultati dei test, era già troppo tardi perché potesse prendere una decisione informata se continuare la gravidanza o abortire legalmente (*R.R. c. Polonia*, 2011, § 159);
- il ricorrente era stato ammanettato durante un viaggio in autobus di una ventina d'ore nell'ambito di una procedura di espulsione forzata (*Akkad c. Turchia*, 2022, § 115).

## E. Relazione tra gli articoli 2 e 8 della Convenzione

23. In alcune situazioni, il trattamento lamentato dal ricorrente può rientrare nell'ambito di applicazione di due o più articoli della Convenzione. In tal caso, a seconda delle circostanze, la Corte può esaminare la doglianza in questione ai sensi di ciascuna di queste disposizioni separatamente (si vedano, ad esempio, *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, 2006 e *D.P. e J.C. c. Regno Unito*, 2002) o in modo combinato (si veda, ad esempio, *M.C. c. Bulgaria*, 2003). Essa può anche ritenere inutile esaminare la doglianza ai sensi dell'articolo 8 qualora constati una violazione dell'articolo 2 o 3 della Convenzione (si vedano, ad esempio, *Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004, e *Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001).

24. In linea di principio, quando una persona è aggredita o maltrattata da agenti dello Stato, le sue doglianze devono essere esaminate ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (*Makaratzis c. Grecia* [GC], 2004, § 51 e *İlhan c. Turchia* [GC], 2000, § 76). Tuttavia, in circostanze eccezionali, a seconda di considerazioni come il grado e il tipo di forza utilizzati nonché della natura delle ferite, l'uso della forza da parte di agenti dello Stato può configurare una violazione dell'articolo 2 della Convenzione, quando non vi è decesso della vittima, se il comportamento degli agenti dello Stato, per sua stessa natura, fa correre un rischio grave per la vita del ricorrente, anche quando quest'ultimo sopravvive (*Makaratzis c. Grecia* [GC], 2004, § 55; *Soare e altri c. Romania*, 2011, §§ 108-109; e *Trévalec c. Belgio*, 2011, §§ 55-61).

25. In alcune cause riguardanti dei ricorrenti sopravvissuti a un'aggressione potenzialmente mortale perpetrata da agenti non statali, la Corte ha adottato un approccio simile a quello che applica nelle cause riguardanti l'uso della forza da parte di agenti dello Stato (*Yotova c. Bulgaria*, 2012, § 69).

26. Inoltre, un trattamento che non rientra tra quelli vietati dall'articolo 3 può comunque rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione, che prevede in particolare la protezione dell'integrità fisica e morale sotto il profilo del rispetto della vita privata (*Wainwright c. Regno Unito*, 2006, § 43).

27. Pertanto, la Corte ha concluso che un trattamento che non raggiungeva il livello minimo di gravità richiesto per comportare una violazione dell'articolo 3 era contrario all'articolo 8 quando:

- dei membri delle forze armate erano stati indagati e congedati a causa del loro orientamento sessuale (*Smith e Grady c. Regno Unito*, 1999, §§ 117-123);
- un impianto di trattamento dei rifiuti situato in prossimità della casa dei ricorrenti era causa di inquinamento (*López Ostra c. Spagna*, 1994, §§ 58-60);
- degli agenti penitenziari avevano mancato di cortesia durante la perquisizione personale sui visitatori del carcere, ma senza aggressioni verbali o contatti fisici (*Wainwright c. Regno Unito*, 2006, §§ 44-49);
- il ricorrente era stato attaccato da un branco di cani randagi, perché le autorità non avevano messo in atto misure adeguate per contrastare tale fenomeno (*Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania*, 2011, § 45).

## II. Il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti inflitti o agevolati da agenti dello Stato

### Articolo 3 della Convenzione

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

### A. Osservazioni preliminari

28. Uno Stato contraente sarà responsabile ai sensi della Convenzione per le violazioni dei diritti umani causate da atti commessi dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte ha affermato che, quando il comportamento di un agente dello Stato era illegale, la questione se gli atti denunciati potessero essere imputati allo Stato richiedeva una valutazione delle circostanze del caso nel loro complesso, e un esame della natura e delle caratteristiche del comportamento in causa. Inoltre, la questione se una persona sia un agente dello Stato ai fini della Convenzione dipende da una molteplicità di fattori, nessuno dei quali è di per sé determinante. I principali criteri da utilizzare per determinare se lo Stato è responsabile degli atti di una persona, che si tratti ufficialmente di un pubblico ufficiale o meno, sono i seguenti: modalità di nomina, supervisione e gerarchia, nonché obiettivi, poteri e funzioni della persona in questione (*V.K. c. Russia*, 2017, § 174).

29. In relazione a quanto precede, se le autorità di uno Stato contraente approvano, formalmente o tacitamente, gli atti di privati cittadini che violano i diritti garantiti dalla Convenzione di altri privati cittadini sottoposti alla sua giurisdizione, il suddetto Stato può essere ritenuto responsabile ai sensi della Convenzione (*Chernega e altri c. Ucraina*, 2019, § 127).

### B. Valutazione degli elementi di prova

30. In caso di dedotta violazione dell'articolo 3 della Convenzione, la Corte deve, per valutare le prove, procedere a un esame particolarmente approfondito. Quando sono stati condotti dei procedimenti a livello nazionale essa non deve sostituire la propria versione dei fatti a quella dei giudici nazionali, i quali hanno il compito di accertare i fatti sulla base delle prove da essi raccolte. Anche se in questo tipo di cause essa è disposta ad esaminare con un occhio più critico le conclusioni dei giudici nazionali, la Corte deve normalmente disporre di elementi convincenti per potersi discostare dalle constatazioni alle quali questi sono giunti (*Cestaro c. Italia*, 2015, § 164 e le cause ivi citate).

31. Nelle cause in cui esistono versioni divergenti dei fatti, la Corte si trova inevitabilmente alle prese, quando deve stabilire le circostanze della causa, con le stesse difficoltà che ogni giudice di primo grado deve affrontare. La specificità del compito che l'articolo 19 della Convenzione le conferisce – assicurare il rispetto da parte delle Alte Parti Contraenti del loro impegno a riconoscere i diritti fondamentali sanciti da tale strumento – condiziona il modo in cui affronta le questioni relative alla prova (*El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012, § 151).

#### 1. Criteri della prova

32. Le denunce di maltrattamenti contrari all'articolo 3 devono essere suffragate da elementi di prova adeguati. Per valutare le prove, la Corte ha fino ad ora adottato il criterio della prova «al di là di ogni ragionevole dubbio», prova che può tuttavia risultare da una molteplicità di indizi, o da presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precisi e concordanti (*Salman c. Turchia* [GC], 2000, § 100; *Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, § 82).

## 2. Onere della prova

33. Il grado di convinzione necessario per giungere a una particolare conclusione e, a questo riguardo, la ripartizione dell'onere della prova sono intrinsecamente legati alla specificità dei fatti, alla natura della doglianza formulata e al diritto convenzionale in questione (*El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012, § 151).

34. La procedura prevista dalla Convenzione non si presta sempre a una applicazione rigorosa del principio *affirmanti incumbit probatio* (l'onere della prova spetta a chi afferma) (*Blokhin c. Russia* [GC], 2016, § 140). Quando i fatti di causa, nella loro totalità o in larga parte, sono noti esclusivamente alle autorità, come nel caso delle persone sottoposte al loro controllo in stato di fermo, qualsiasi ferita sopraggiunta in tale periodo di detenzione dà luogo a forti presunzioni di fatto. L'onere della prova spetta in tal caso al Governo, che ha il compito di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente producendo prove che accertino fatti che mettono in dubbio la versione della vittima (*Salman c. Turchia* [GC], 2000, § 100). In assenza di una tale spiegazione, la Corte ha il diritto di trarre conclusioni che possono essere sfavorevoli al Governo (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, § 83).

35. Il principio sopra espresso vale in tutti i casi in cui una persona è sottoposta al controllo della polizia o di un'autorità analoga (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, § 84).

## C. Uso della forza da parte degli agenti dello Stato

### 1. Considerazioni generali

36. Come la Corte ha ricordato in precedenza, quando una persona viene privata della libertà o, più in generale, si trova ad affrontare gli agenti delle forze dell'ordine, l'utilizzo nei suoi confronti della forza fisica, quando ciò non si renda strettamente necessario a causa del suo comportamento, offende la dignità umana e costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto sancito dall'articolo 3 della Convenzione. A questo riguardo la Corte ha sottolineato che non si può considerare che le parole «in linea di principio» indichino che vi sarebbero situazioni in cui una tale conclusione di violazione non si imporrebbe perché la soglia di gravità sopra citata non sarebbe raggiunta. Offendendo la dignità umana, si va a colpire l'essenza stessa della Convenzione. Per questo motivo, qualsiasi condotta delle forze dell'ordine nei confronti di una persona, che offenda la dignità umana, costituisce una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Questo vale in modo particolare per l'utilizzo da parte delle stesse della forza fisica nei confronti di una persona quando ciò non sia reso strettamente necessario dal suo comportamento, qualunque sia l'impatto che ciò ha avuto sull'interessato (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, §§ 100-101).

37. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'articolo 3 non vietava l'uso della forza da parte degli agenti dello Stato in alcune circostanze ben definite, ad esempio per eseguire un arresto. Tuttavia, tale forza deve essere indispensabile e non eccessiva (*Necdet Bulut c. Turchia*, 2007, § 23, e *Shmorgunov e altri c. Ucraina*, 2021, § 359). A questo riguardo, ad esempio, è importante sapere se vi siano motivi per ritenere che l'interessato opporrà resistenza all'arresto, o tenterà di fuggire, di provocare lesioni o danni, o di eliminare delle prove (*Mafalani c. Croazia*, 2015, § 120, e le cause ivi citate).

38. La Corte ha quindi concluso che i metodi utilizzati dai gendarmi, che avevano usato dei manganelli per immobilizzare il ricorrente durante un controllo di identità, erano sproporzionati in quanto l'interessato non era armato e, per la maggior parte, era rimasto passivo prima di essere immobilizzato a terra e mordere l'avambraccio di uno dei gendarmi (*Dembele c. Svizzera*, 2013, § 47; si veda anche la causa *A.P. c. Slovacchia*, 2020, § 62, nella quale il ricorrente ha sputato sui poliziotti e ha tentato di prenderli a pugni).

39. Al contrario, la Corte ha concluso che l'uso della forza sui ricorrenti – degli adepti del culturismo – che avevano opposto resistenza e aggredito alcuni poliziotti al momento del loro arresto, si era reso necessario per la condotta stessa dei ricorrenti (*Berliński c. Polonia*, 2002, § 62, si vedano anche la

causa *Barta c. Ungheria*, 2007, § 72, nella quale la ricorrente era stata ferita durante il suo arresto in cui aveva opposto resistenza al poliziotto, e la causa *P.M. e F.F. c. Francia*, 2021, § 88, nella quale i ricorrenti, che si trovavano in stato di ebbrezza, erano stati feriti mentre si trovavano in stato di fermo per danneggiamento di proprietà privata).

40. Inoltre, nel contesto di un'operazione di polizia che persegue degli scopi legittimi, come quello di eseguire un arresto, una perquisizione e un sequestro, nonché l'obiettivo di interesse generale della repressione dei reati, la Corte ha precedentemente concluso che l'eventuale presenza di familiari dell'indagato, in particolare di bambini, che sono psicologicamente vulnerabili a causa della loro giovane età, sul luogo dell'arresto era una circostanza che doveva essere presa in considerazione nella pianificazione e nell'esecuzione di questo tipo di operazioni (*Gutsanovi c. Bulgaria*, 2013, § 132). Nella causa *Gutsanovi c. Bulgaria*, 2013, la Corte ha concluso che l'ora mattutina dell'intervento della polizia e la partecipazione di agenti speciali incappucciati avevano contribuito ad amplificare i sentimenti di paura e di angoscia provati dai bambini che avevano assistito all'arresto del loro padre, al punto che il trattamento inflitto aveva oltrepassato la soglia di gravità richiesta (§ 134; si vedano anche la causa *A c. Russia*, 2019, § 67, nella quale una bambina di nove anni aveva assistito all'arresto violento di suo padre, il quale aveva opposto resistenza e, *a contrario*, la causa *Ilievi e Ganchevi c. Bulgaria*, 2021, § 60, nella quale tutti i familiari che avevano assistito all'arresto dei loro parenti nella loro casa erano adulti).

41. Per quanto riguarda l'uso della forza nel contesto specifico della detenzione, si veda la *Guida sulla giurisprudenza relativa ai diritti dei detenuti* e, nel contesto specifico degli assembramenti e delle manifestazioni pubblici, si veda la *Guida sulla giurisprudenza sulle manifestazioni di massa*.

## 2. Uso di strumenti o misure di contenzione specifici

42. L'uso di strumenti di contenzione, come le manette, di norma non pone problemi riguardo all'articolo 3 della Convenzione quando è connesso con un arresto o una detenzione legale e non comporta l'uso della forza o un'esposizione pubblica che vada oltre a quanto ragionevolmente ritenuto necessario nelle circostanze del caso di specie (*Shlykov e altri c. Russia*, 2021, § 72). La Corte attribuisce particolare importanza alle circostanze di ciascuna causa ed esamina se il ricorso alla contenzione fosse necessario (*Pranjić-M-Lukić c. Bosnia-Erzegovina*, 2020, § 72). A questo riguardo, ad esempio, è importante sapere se vi siano motivi per ritenere che l'interessato opporrà resistenza all'arresto, o tenterà di fuggire, di provocare lesioni o danni, o di eliminare delle prove (si veda *Svinarenko e Slyadnev c. Russia* [GC], 2014, § 117, e le cause ivi citate).

43. In particolare, la Corte ha affermato che l'uso delle manette poteva essere giustificato in determinati momenti, ad esempio durante i trasferimenti fuori dal carcere, se vi si faceva ricorso per brevi periodi di tempo e se tale pratica costituiva una misura individuale oggetto di un riesame periodico basato su una valutazione del rischio che presentava personalmente il ricorrente, tenuto conto del suo comportamento (*Shlykov e altri c. Russia*, 2021, § 73). Nel valutarne il livello di gravità in questo contesto, la Corte prende in esame diversi fattori, e in particolare la severità della pena inflitta al ricorrente, il casellario giudiziale e i precedenti per violenza di quest'ultimo, la conformità della misura al diritto interno, la proporzionalità della misura rispetto al comportamento della persona, la legalità della detenzione, il carattere pubblico di questo trattamento, le sue conseguenze per la salute, lo stato di salute del ricorrente, le altre misure di sicurezza applicate e il periodo di tempo durante il quale l'interessato è stato ammanettato (si veda *Shlykov e altri c. Russia*, 2021, § 73, e le cause ivi citate).

44. Per quanto riguarda l'uso degli «spray al peperoncino» a fini repressivi, la Corte adotta le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). Secondo il CPT, lo spray al peperoncino è potenzialmente pericoloso e non dovrebbe essere utilizzato in spazi ristretti. Inoltre, qualora fosse eccezionalmente necessario ricorrere a questa misura all'esterno, dovrebbero essere istituite delle misure di sicurezza chiaramente

definite (*Tali c. Estonia*, 2014, § 78). In particolare, non dovrebbe mai essere usato contro una persona già sotto controllo (*İzci c. Turchia*, 2013, §§ 40-41 e *Ali Güneş c. Turchia*, 2012, §§ 39-40).

45. Allo stesso modo, la Corte ha anche fatto riferimento alle forti riserve espresse dal CPT in merito all'uso delle armi a impulsi elettrici, in particolare quando sono utilizzate a contatto diretto (in modalità «contatto»), a causa del dolore intenso e della temporanea incapacità che provocano. Su questo punto, la Corte ha sottolineato che gli agenti delle forze dell'ordine adeguatamente formati avevano a loro disposizione numerose altre tecniche di controllo quando erano a contatto diretto con una persona che dovevano contenere (*Anzhelo Georgiev e altri c. Bulgaria*, 2014, §§ 75-76).

46. La Corte ha concluso che la misura consistita nel rinchiodare una persona in una gabbia di metallo durante il suo processo aveva costituito di per sé, tenuto conto del suo carattere oggettivamente degradante, incompatibile con le norme di comportamento civile che caratterizzano una società democratica, un affronto alla dignità umana contrario all'articolo 3 (*Svinarenko e Slyadnev c. Russia* [GC], 2014, § 138; si veda anche la causa *Karachentsev c. Russia*, 2018, § 53 nella quale il ricorrente ha partecipato al suo processo tramite collegamento video da una gabbia metallica situata all'interno del carcere). Al contrario, il collocamento di un imputato dietro pareti di vetro o in un box di vetro non comporta di per sé un elemento di umiliazione sufficiente per raggiungere il livello minimo di gravità richiesto. Tuttavia, questo livello può essere raggiunto se le circostanze della sua collocazione dietro pareti di vetro o in un box di vetro, considerate nel loro insieme, avevano causato all'interessato uno stress o l'avevano sottoposto a una prova di intensità tale da oltrepassare l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione (*Yaroslav Belousov c. Russia*, 2016, § 125).

47. Per quanto riguarda l'uso di queste e di altre tecniche nel contesto specifico della detenzione, si veda la *Guida sulla giurisprudenza relativa ai diritti dei detenuti*.

## D. Perquisizione personale o perquisizione intima

48. Le perquisizioni personali o le perquisizioni intime eseguite nel corso di un arresto sono compatibili con l'articolo 3 a condizione che siano condotte in modo appropriato con il rispetto dovuto alla dignità della persona e per uno scopo legittimo (*Wieser c. Austria*, 2007, § 39; si vedano anche la causa *Roth c. Germania*, 2020, § 65, nel contesto della detenzione, e la *Guida sulla giurisprudenza relativa ai diritti dei detenuti*).

## E. Servizio militare

49. Così come le misure detentive, anche il servizio militare obbligatorio è spesso fonte di sofferenze e umiliazioni. Ma molti degli atti che costituirebbero un trattamento inumano o degradante se fossero commessi nei confronti di detenuti non possono essere qualificati come tali se si verificano all'interno delle forze armate, a condizione che contribuiscano alla missione specifica di queste ultime, ad esempio nel contesto di un addestramento alle situazioni di combattimento (*Chember c. Russia*, 2008, § 49).

50. Tuttavia, lo Stato è tenuto a garantire che ogni soldato di leva svolga il servizio militare in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le procedure e i metodi di addestramento militare non gli facciano subire sofferenze o prove di un'intensità tale da oltrepassare l'inevitabile livello di sofferenza indissociabile dalla disciplina militare e che, tenuto conto delle esigenze pratiche del servizio militare, la sua salute e il suo benessere siano salvaguardati in modo adeguato, in particolare fornendo le necessarie cure mediche (*Chember c. Russia*, 2008, § 50).

51. Sebbene degli esercizi fisici difficili siano indissociabili dalla disciplina militare, la Corte ha sottolineato che, per rimanere compatibili con l'articolo 3 della Convenzione, questi esercizi non devono superare il livello di gravità oltre il quale metterebbero in pericolo la salute e il benessere dei soldati di leva o lederebbero la loro dignità (*Chember c. Russia*, 2008, § 51).

52. Ad esempio, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 3 nei confronti di un uomo con problemi al ginocchio al quale era stato ordinato di fare 350 flessioni sulle ginocchia come punizione per non aver pulito la caserma in maniera sufficientemente accurata (*Chember c. Russia*, 2008, §§ 52-57). Allo stesso modo, vi è stata anche violazione dell'articolo 3 nella causa *Taştan c. Turchia*, 2008, nella quale un uomo di 71 anni era stato chiamato a prestare servizio nelle forze armate e a prendere parte ad allenamenti concepiti per reclute molto più giovani (§ 31). Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'articolo 3 fosse stato violato nella causa *Lyalyakin c. Russia*, 2015, nella quale un soldato di leva che aveva tentato di disertare era stato costretto a presentarsi in indumenti intimi militari davanti al suo battaglione (§§ 72-79).

## F. Condizioni di detenzione

53. Affinché la detenzione rientri specificamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, la sofferenza e l'umiliazione inflitte devono andare oltre quelle che sono indissociabili dalla privazione della libertà in quanto tale. Ciò premesso, le autorità devono garantire che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura privativa della libertà o di qualsiasi altro tipo di misura detentiva non sottopongano l'interessato a uno stress o a una prova la cui intensità superi l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del prigioniero siano adeguatamente garantiti (*Neshkov e altri c. Bulgaria*, 2015, § 227, e *Muršić c. Croazia* [GC], 2016, § 99).

54. Nel valutare le condizioni di detenzione, è necessario considerare gli effetti cumulativi di tali condizioni, nonché le specifiche denunce formulate dal ricorrente. Inoltre, si deve tener conto della durata della detenzione in condizioni particolari (*Ananyev e altri c. Russia*, 2012, § 142; *Idalov c. Russia* [GC], 2012, § 94, e *Muršić c. Croazia* [GC], 2016, § 101).

55. Per informazioni più dettagliate su questo punto, si veda la [Guida sulla giurisprudenza relativa ai diritti dei detenuti](#).

## G. Trattamento medico in detenzione

56. L'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di proteggere l'integrità fisica delle persone private della libertà, in particolare mediante la somministrazione delle cure mediche necessarie (*Blokhin c. Russia* [GC], 2016, § 136, e *Mozer c. Moldavia e Russia* [GC], § 178).

57. A questo proposito, il semplice fatto che un detenuto sia stato visitato da un medico e gli sia stato prescritto un determinato trattamento non può portare automaticamente alla conclusione che le cure somministrate siano state adeguate. Le autorità devono anche garantire che le informazioni relative allo stato di salute del detenuto e alle cure ricevute da quest'ultimo durante la detenzione siano registrate in modo esaustivo, che il detenuto benefici prontamente di una diagnosi precisa e di una presa in carico adeguata, e sia sottoposto, qualora la malattia di cui è affetto lo richieda, a un controllo regolare e sistematico associato ad una strategia terapeutica globale volta a porre rimedio ai suoi problemi di salute o a prevenirne l'aggravamento piuttosto che a trattarne i sintomi. Peraltro, spetta alle autorità dimostrare di aver creato le condizioni necessarie affinché il trattamento prescritto sia effettivamente seguito. Inoltre, le cure dispensate in ambiente carcerario devono essere adeguate, cioè di un livello paragonabile a quello che le autorità dello Stato si sono impegnate a fornire a tutta la popolazione. Tuttavia, ciò non implica che sia garantito a tutti i detenuti lo stesso livello di cure mediche disponibili nelle migliori strutture sanitarie esterne all'ambiente carcerario. Nell'ipotesi in cui la presa in carico non sia possibile nel luogo di detenzione, il detenuto deve poter essere ricoverato in ospedale o trasferito in un reparto specializzato (*Rooman c. Belgio* [GC], 2019, §§ 147-148).

58. Per informazioni più dettagliate su questo punto, si veda la [Guida sulla giurisprudenza relativa ai diritti dei detenuti](#).

## H. La sofferenza dei parenti della vittima

### 1. Osservazioni preliminari

59. Nella sua giurisprudenza, la Corte è sempre stata sensibile alle pesanti conseguenze psicologiche che una grave violazione dei diritti umani comporta per i parenti della vittima che sono ricorrenti dinanzi alla Corte. Tuttavia, affinché possa essere constatata una distinta violazione dell'articolo 3 della Convenzione in capo ai parenti della vittima, devono sussistere dei fattori particolari che conferiscono alla loro sofferenza una dimensione e un carattere distinti dallo smarrimento affettivo che inevitabilmente comporta la stessa violazione sopra menzionata (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], 2013, § 177). La giurisprudenza a questo riguardo si è sviluppata principalmente in relazione ai parenti di persone scomparse. Tuttavia, in alcuni casi eccezionali, la Corte ha anche applicato in un contesto diverso i principi esposti in queste cause di sparizione (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 227).

### 2. I parenti delle persone scomparse

60. Il fenomeno delle sparizioni è particolarmente doloroso per i parenti degli scomparsi, tenuti all'oscuro della sorte riservata ai loro cari, e in preda all'angoscia generata dall'incertezza. Per questo motivo la Corte, nella sua giurisprudenza, riconosce da tempo che la situazione dei parenti può costituire un trattamento inumano e degradante contrario all'articolo 3. L'essenza del problema non risiede tanto nella gravità della violazione dei diritti umani commessa nei confronti delle persone scomparse, quanto nella reazione e nel comportamento delle autorità di fronte alla situazione che è stata sottoposta alla loro attenzione (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], 2009, § 200).

61. Fra gli altri fattori pertinenti vi sono la prossimità della parentela, le circostanze particolari del rapporto, la misura in cui il parente è stato testimone dei fatti in questione e la sua partecipazione ai tentativi di ottenere informazioni sulla persona scomparsa. La constatazione di una violazione di questo tipo non si limita alle cause in cui lo Stato convenuto è ritenuto responsabile della sparizione, ma può anche essere formulata quando la mancata risposta delle autorità alla richiesta di informazioni formulata dai parenti, o gli ostacoli posti sulla via di questi ultimi, obbligati di conseguenza a sopportare l'onere di dover chiarire i fatti, possono essere considerati come una flagrante, continua e implacabile inosservanza dell'obbligo di ricercare la persona scomparsa e di rendere conto della sua sorte (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], 2009, § 200; *Janowiec e altri c. Russia* [GC], 2013, § 178).

62. Nella causa *Orhan c. Turchia*, 2002, il ricorrente sosteneva che la sparizione del figlio maggiore e dei suoi due fratelli gli aveva causato delle sofferenze contrarie all'articolo 3. La Corte ha rilevato che il ricorrente era stato presente e aveva visto suo figlio e i suoi fratelli lasciare il villaggio con alcuni soldati, e che la loro sparizione risaliva a quasi otto anni prima. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva sopportato l'onere di presentare le numerose denunce e richieste, che lo stesso non aveva mai ricevuto informazioni o spiegazioni da parte delle autorità e non era stato neanche informato dell'esito delle indagini svolte. Inoltre, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva appena perso la sicurezza che la sua casa e il suo villaggio gli procuravano. Tutti questi fattori hanno indotto la Corte a concludere che l'incertezza e l'apprensione provate dal ricorrente per un periodo prolungato e continuo avevano causato a quest'ultimo grande smarrimento e forti angosce che costituivano un trattamento inumano contrario all'articolo 3 (§§ 359-360; si vedano anche la causa *Imakayeva c. Russia*, 2006, § 165, nella quale la Corte ha sottolineato che le autorità avevano, senza giustificazione, negato alla ricorrente l'accesso ai documenti contenuti nei fascicoli dell'indagine penale che avrebbero potuto far luce sulla sorte dei suoi parenti scomparsi, direttamente o attraverso il procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e la causa *Enzile Özdemir c. Turchia*, 2008, §§ 64-65, nella quale la Corte ha sottolineato che esisteva un timbro ufficiale che inizialmente confermava la detenzione del marito della ricorrente e la rassicurava così sul luogo in cui si trovava quest'ultimo, ma che le autorità hanno poi negato tale fatto senza dare alcuna spiegazione).

63. Al contrario, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 3 nel caso di una ricorrente il cui marito era scomparso in circostanze che mettevano in pericolo la sua vita, dato che quest'ultima non aveva assistito ai fatti denunciati che avrebbero portato alla sua scomparsa e non aveva dimostrato la sua presunta partecipazione alle indagini in corso (*Nesibe Haran c. Turchia*, 2005, §§ 83-84; si veda anche la causa *Kagirov c. Russia*, 2015, § 113, nella quale la Corte non ha ritenuto che la condotta delle autorità inquirenti, sebbene negligente, abbia raggiunto il livello di gravità richiesto dall'articolo 3 della Convenzione).

### 3. Decessi confermati

64. La Corte adotta un approccio più restrittivo quando si tratta di persone sottoposte a detenzione e successivamente trovate morte dopo un periodo di incertezza relativamente breve per quanto riguarda la loro sorte. In una serie di cause cecene in cui, non avendo assistito al decesso dei loro parenti, i ricorrenti erano venuti a sapere che erano deceduti solo dopo che erano stati ritrovati i loro corpi, la Corte ha ritenuto che, avendo già dichiarato che vi era stata violazione dei profili materiale e procedurale dell'articolo 2 della Convenzione, non fosse necessario constatare separatamente una violazione dell'articolo 3. Inoltre, nel caso di persone uccise dalle autorità in violazione dell'articolo 2, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto del carattere istantaneo dell'incidente all'origine dei decessi in questione, di norma non era necessario estendere l'applicazione dell'articolo 3 ai parenti delle vittime. Essa ha separatamente constatato una violazione dell'articolo 3 solo in alcuni casi di decessi confermati nei quali i ricorrenti erano stati testimoni diretti della sofferenza dei loro familiari (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], 2013, §§ 179-181, e le cause ivi citate).

### 4. Trattamento delle spoglie mortali

65. La Corte ha affermato che la qualità umana si estingue al momento del decesso e che, di conseguenza, il divieto di maltrattamenti non è più applicabile ai cadaveri (*Akpınar e Altun c. Turchia*, 2007, § 82). Tuttavia, in alcuni casi, il trattamento riservato ai corpi senza vita ha comportato una violazione dell'articolo 3 nei confronti dei parenti delle persone decedute (§§ 84-87).

66. Nella causa *Khadzhaliyev e altri c. Russia*, 2008, nella quale i ricorrenti non avevano potuto offrire una sepoltura decente ai corpi smembrati e decapitati dei loro figli, poiché erano state ritrovate solo alcune parti dei corpi, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 3 (§ 121). Nella causa *Akkum c. Turchia*, 2005, essa ha constatato che era stato violato l'articolo 3 nei confronti di un padre al quale era stato presentato il corpo mutilato del figlio (§ 259). Nella causa *Elberte c. Lettonia*, 2015, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 3 in ragione di un prelievo di tessuti effettuato sul cadavere del marito della ricorrente all'insaputa di quest'ultima e senza il suo previo consenso, in violazione del diritto interno (§ 143).

67. *A contrario*, la Corte non ha constatato alcuna violazione nella causa *Cangöz e altri c. Turchia*, 2016, nella quale i corpi dei parenti dei ricorrenti uccisi da alcuni soldati erano stati portati in una base militare. I corpi erano stati collocati all'esterno, in un luogo dove potevano essere visti dai soldati della base, ed erano stati svestiti ed esaminati dal procuratore e da due medici. La Corte ha affermato che, indipendentemente se i ricorrenti stessi abbiano visto o meno le salme dei loro parenti, non vi era alcun dubbio che il fatto che fossero venuti a conoscenza delle condizioni in cui i corpi erano stati esaminati aveva provocato loro delle sofferenze morali. Tuttavia, considerando lo scopo del trattamento inflitto (l'esame dei corpi), le circostanze non erano di natura tale da conferire alla sofferenza dei ricorrenti una dimensione e un carattere distinti dalla sofferenza emotiva inevitabilmente causata a qualsiasi familiare di una persona deceduta in circostanze analoghe (*Cangöz e altri c. Turchia*, 2016, §§ 157-168).

## 5. Altri

68. La causa *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, 2006 riguardava il trattenimento e il respingimento di una minore non accompagnata richiedente asilo. La Corte, dopo aver esaminato il comportamento delle autorità nazionali, ha concluso che la prima ricorrente – la madre della bambina di cinque anni che era stata trattenuta – aveva provato un dolore e un'angoscia profondi a causa del trattenimento della figlia. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte ha ritenuto che fosse stata raggiunta la soglia di gravità richiesta per stabilire l'esistenza di una violazione dell'articolo 3 (§§ 55-59). Per contro, essa ha ritenuto che l'angoscia provata dalla madre di una bambina di otto anni che aveva trascorso una giornata nella stazione di polizia nel corso di un'indagine che riguardava sua madre senza essere segnalata alle autorità di protezione dell'infanzia non avesse raggiunto la soglia di gravità richiesta (*Tarak e Depe c. Turchia*, 2019, § 79).

69. In una causa nella quale il figlio della ricorrente era morto per AIDS in carcere a causa di cure mediche inadeguate la Corte, tenendo conto di un certo numero di fattori, tra cui i numerosi tentativi della ricorrente di richiamare l'attenzione sulla situazione di suo figlio nonché il cinismo, l'indifferenza e la crudeltà con cui le autorità avevano reagito ai suoi appelli, sia prima della morte di suo figlio che durante l'indagine successiva, ha concluso che la ricorrente era stata vittima di un trattamento inumano (*Salakhov e Islyamova c. Ucraina*, 2013, § 204).

70. Nel contesto di un'indagine su alcune denunce di abusi sessuali, la Corte ha ritenuto che il ricorrente – il padre della presunta vittima – non avesse citato alcun esempio di reazioni o di atteggiamenti considerati inadeguati da parte delle autorità nei suoi confronti e, pertanto, ha respinto questa parte del ricorso (*M.P. e altri c. Bulgaria*, 2011, §§ 123-125).

## I. Condanna e pena

### 1. Età della responsabilità penale

71. Nelle cause *V. c. Regno Unito*, 1999, e *T. c. Regno Unito*, 1999, la Corte ha esaminato se l'attribuzione ai ricorrenti di una responsabilità penale per atti da essi commessi quando avevano dieci anni potesse comportare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Essa ha concluso che, in quella fase, non esisteva nessuna norma precisa comune agli Stati membri del Consiglio d'Europa sull'età minima della responsabilità penale. Anche se l'Inghilterra e il Galles erano tra i pochi paesi europei con ordinamenti giuridici in cui l'età della responsabilità penale rimaneva bassa, non si poteva ritenere che la soglia adottata, dieci anni, fosse così bassa da essere sproporzionata rispetto a quella prevista da altri Stati europei. La Corte ha concluso che l'attribuzione della responsabilità penale ai ricorrenti non comportava di per sé una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (*V. c. Regno Unito* [GC], 1999, §§ 72-74, e *T. c. Regno Unito* [GC], 1999, §§ 70-72).

### 2. Pene manifestamente sproporzionate

72. La Corte ammette che, sebbene in linea di principio le questioni relative all'adeguatezza della pena non rientrino, in generale, nel campo di applicazione della Convenzione, una pena manifestamente sproporzionata può costituire un maltrattamento contrario all'articolo 3 al momento della sua pronuncia. Tuttavia, la Corte sottolinea che la «manifesta sproporzione» è un criterio molto rigoroso, il quale sarà soddisfatto solo «molto raramente» (*Babar Ahmad e altri c. Regno Unito*, 2012, § 237; *Harkins e Edwards c. Regno Unito*, 2012, § 133).

73. Ad esempio, la Corte non ha ammesso che l'estradizione di un ricorrente potesse far sorgere un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione in una causa nella quale gli elementi facevano pensare che il ricorrente avrebbe potuto essere condannato a una pena fino a trentacinque anni di carcere se estradato negli Stati Uniti, ma non era previsto alcun minimo di pena. Tenuto conto della natura dei reati denunciati, tra cui quelli legati al terrorismo, e dell'elevata soglia

richiesta per dimostrare che la pena sarebbe manifestamente sproporzionata, la Corte non ha ammesso che l'extradizione del ricorrente potesse far sorgere un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione a causa della durata dell'eventuale pena inflitta (*Aswat c. Regno Unito*, 2013, § 58).

74. In una causa nella quale i ricorrenti lamentavano che l'esecuzione di una pena di lunga durata pronunciata dai giudici thailandesi sarebbe proseguita nel Regno Unito, in base ad un accordo di trasferimento di detenuti, la Corte sottolinea che, per rispondere alla questione se una pena detentiva pronunciata dai giudici di uno Stato straniero comporti o meno una violazione dell'articolo 3 nel caso in cui la sua esecuzione continui secondo le modalità fissate da un accordo di trasferimento di detenuti, occorre anzitutto verificare se l'umiliazione e la sofferenza che ne deriverebbero superino quelle che inevitabilmente deriverebbero dall'esecuzione di questa pena nello Stato di condanna. La valutazione del livello di sofferenza e di umiliazione deve tener conto delle diverse prassi degli Stati in materia di fissazione delle pene, e delle differenze di valutazione – legittime e ragionevoli – che possono sorgere tra di loro per quanto riguarda la durata della pena da pronunciarsi in un determinato caso. La Corte deve anche tener conto del fatto che il trasferimento in causa si inserisce nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale, normalmente favorevole alle persone interessate. Pertanto, quando una misura di assistenza giudiziaria internazionale mira a difendere e a proteggere i diritti fondamentali delle persone penalmente condannate all'estero, i vantaggi che un ricorrente trae dall'applicazione di tale misura di assistenza inducono fortemente la Corte a considerare che la via e le modalità di esecuzione della condanna non lo sottopongono a un dolore o a una prova che va oltre l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione (*Willcox e Hurford c. Regno Unito*, 2013, § 76).

### 3. Pena di morte

75. Nella causa *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, 2010, la Corte ha rilevato che tutti gli Stati membri tranne due avevano firmato il Protocollo n. 13 alla Convenzione relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, e che tutti gli Stati che l'avevano firmato lo avevano ratificato, ad eccezione di tre di essi. La Corte ha ritenuto che queste cifre, unitamente al rispetto costante da parte degli Stati della moratoria sulla pena capitale, tendessero fortemente a dimostrare che l'articolo 2 vietava ormai la pena di morte in ogni circostanza. In questo contesto, la Corte non ha ritenuto che, come aveva precedentemente affermato nella causa *Soering c. Regno Unito*, 1989, §§ 102-104, la formulazione della seconda frase dell'articolo 2 § 1 vietasse sempre di interpretare le parole «pena o trattamento inumano o degradante» dell'articolo 3 come applicabili alla pena di morte (*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, 2010, § 120). La pena di morte è quindi diventata una forma di sanzione inaccettabile che non è più autorizzata dall'articolo 2 emendato dai Protocolli nn. 6 e 13, e che costituisce una «pena o un trattamento inumano o degradante» ai sensi dell'articolo 3 (*A.L. (X.W.) c. Russia*, 2015, § 64).

76. L'articolo 3 della Convenzione vieta l'extradizione, il rinvio o qualsiasi altra forma di trasferimento di una persona verso un altro Stato qualora vi siano motivi seri e comprovati per credere che l'interessato correrà, nel paese di destinazione, un rischio reale di essere sottoposto alla pena di morte (*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, 2010, §§ 123 e 140-143; *A.L. (X.W.) c. Russia*, 2015, §§ 63-66; *Shamayev e altri c. Georgia e Russia*, 2005, § 333).

77. Per maggiori informazioni, si veda la [Guida sulla giurisprudenza relativa all'immigrazione](#).

### 4. Ergastolo

78. La Convenzione non vieta di infliggere la pena dell'ergastolo a una persona condannata per un reato particolarmente grave, come l'omicidio. Tuttavia, per essere compatibile con l'articolo 3, tale pena deve essere riducibile *de jure* e *de facto*, ossia deve offrire una prospettiva di liberazione e una possibilità di riesame. Tale riesame deve basarsi, in particolare, su una valutazione dell'esistenza di

motivi penali legittimi che giustificano il mantenimento del detenuto in carcere. Gli imperativi di punizione, deterrenza, protezione pubblica e reinserimento sono tra questi motivi. L'equilibrio tra essi non è necessariamente immutabile, e può evolvere durante l'esecuzione della pena, in modo che ciò che costituiva la giustificazione primaria della detenzione all'inizio della pena potrebbe non esserlo più una volta che buona parte di essa sia stata scontata. La Corte ha sottolineato l'importanza dell'obiettivo del reinserimento, rilevando che è su questo obiettivo che le politiche penali europee pongono ormai l'accento, come emerge dalla prassi degli Stati contraenti, dalle norme pertinenti adottate dal Consiglio d'Europa e dagli strumenti internazionali applicabili (*Murray c. Paesi Bassi* [GC], 2016, § 102, e *Hutchinson c. Regno Unito* [GC], 2017, § 42).

79. Il semplice fatto che una pena a vita possa in pratica essere scontata nella sua interezza non la rende irriducibile (*Murray c. Paesi Bassi* [GC], 2016 § 99, con i riferimenti ivi citati). Tuttavia, il rispetto della dignità umana obbliga le autorità penitenziarie a operare per il reinserimento dei condannati a vita (*Murray c. Paesi Bassi* [GC], 2016, § 104). Ne consegue che il riesame richiesto deve tener conto dei progressi del detenuto nel percorso di riabilitazione e stabilire se il detenuto abbia compiuto progressi tali per cui il suo mantenimento in detenzione non è più giustificato per motivi inerenti alla pena. Pertanto, un riesame della pena limitato a dei motivi di umanità non può essere sufficiente (*Hutchinson c. Regno Unito* [GC], 2017, § 43).

80. I criteri e le condizioni previsti nel diritto interno per quanto riguarda il riesame devono avere un sufficiente grado di chiarezza e di certezza, e devono anche riflettere la giurisprudenza pertinente della Corte. Ciò significa che un detenuto condannato all'ergastolo effettivo ha il diritto di sapere, sin dall'inizio della sua pena, cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili. Egli ha il diritto, in particolare, di conoscere il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto (*Vinter e altri*, 2013, § 122). A tale riguardo, la Corte ha constatato che, dagli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale, risultava una chiara tendenza in favore della creazione di un meccanismo che garantisca un primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua era stata inflitta, e poi, successivamente, dei riesami periodici (*ibidem*, §§ 68, 118, 119 e 120). Tuttavia, la Corte ha anche affermato che si trattava di una questione che rientrava nel margine di apprezzamento da accordare agli Stati contraenti in materia di giustizia penale e di determinazione delle pene (*ibidem*, §§ 104, 105 e 120).

81. Per quanto riguarda la natura del riesame, la Corte ha sottolineato che non ha il compito di imporre la forma (amministrativa o giudiziaria) che esso doveva assumere, tenuto conto del margine di apprezzamento che doveva essere accordato agli Stati contraenti in materia (*Vinter e altri*, 2013, § 120). Pertanto, spetta a ciascuno Stato decidere se il riesame delle pene debba essere condotto dal potere esecutivo o dal potere giudiziario (*Hutchinson c. Regno Unito* [GC], 2017, § 44).

82. Nel contesto di una estradizione, la compatibilità con la Convenzione di una pena dell'ergastolo pronunciata in un paese terzo non è valutata alla luce di tutte le regole applicabili ai detenuti condannati a vita negli Stati contraenti. Di conseguenza, le garanzie procedurali previste nella sentenza *Vinter e altri c. Regno Unito* [GC], che si applicano nel contesto interno, non devono essere applicate nel contesto di una estradizione. Al loro posto, la Corte adotta un approccio modulato che consiste in un'analisi in due fasi: inizialmente si deve stabilire se il ricorrente abbia prodotto elementi che possano dimostrare che esistono ragioni serie per ritenere che la sua estradizione e la sua condanna lo esporrebbero a un rischio reale di essere condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. Se così fosse, in un secondo tempo si deve verificare se, fin dalla pronuncia della pena, esista un meccanismo di riesame che permetta alle autorità del paese terzo di esaminare i progressi compiuti dal detenuto nel suo percorso di riabilitazione, o qualsiasi altro motivo di liberazione fondata sul suo comportamento o su altri elementi pertinenti inerenti alla sua situazione personale (*Sanchez-Sanchez c. Regno Unito*, §§ 83-97).

83. Per informazioni più dettagliate su questo punto, si vedano la [Guida sulla giurisprudenza relativa ai diritti dei detenuti](#) e la [Guida sulla giurisprudenza relativa all'immigrazione](#).

## J. Estradizione ed espulsione

84. La Corte sottolinea che gli Stati contraenti, in applicazione di un principio di diritto internazionale ben consolidato e fatti salvi gli impegni derivanti per essi da trattati, compresa la Convenzione, hanno il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei non nazionali (*Khasanov e Rakhmanov c. Russia* [GC], 2022, § 93). Né la Convenzione né i suoi Protocolli sanciscono un diritto all'asilo politico. L'espulsione, l'extradizione o qualsiasi altra misura di allontanamento di uno straniero da parte di uno Stato contraente può tuttavia porre un problema in riferimento all'articolo 3 della Convenzione, e dunque lo Stato in questione può essere considerato responsabile in virtù della Convenzione, quando vi sono motivi seri e comprovati di ritenere che l'interessato, nel paese di destinazione, correrà un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3. In tal caso, l'articolo 3 comporta l'obbligo di non espellere o estradare la persona in questione verso tale paese (*Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC], 2019, §§ 125-126).

85. Per maggiori informazioni, si veda la [Guida sulla giurisprudenza relativa all'immigrazione](#).

## K. Interventi medici forzati

### a. Principi generali

86. Una misura dettata da una necessità terapeutica dal punto di vista dei principi consolidati della medicina non può, in linea di principio, essere considerata inumana o degradante. Spetta dunque alla Corte garantire che la necessità medica sia stata dimostrata in modo convincente e che le garanzie procedurali che devono caratterizzare la decisione esistano e siano state rispettate (*Jalloh c. Germania* [GC], 2006, § 69).

### b. Alimentazione forzata

87. L'alimentazione forzata destinata a salvare la vita di un detenuto che si rifiuta deliberatamente di nutrirsi non può, in linea di principio, essere considerata inumana o degradante. Spetta dunque alla Corte garantire che la necessità medica sia stata dimostrata in modo convincente e che le garanzie procedurali che devono caratterizzare la decisione di procedere a un'alimentazione forzata esistano e siano state rispettate (*Ciorap c. Moldavia*, 2007, § 77). Inoltre, il modo in cui un ricorrente viene alimentato forzatamente durante lo sciopero della fame non deve costituire un trattamento che va oltre la soglia minima di gravità prevista dalla giurisprudenza della Corte sull'articolo 3 della Convenzione (*Nevmerzhitsky c. Ucraina*, 2005, § 94).

88. Nella causa *Herczegfalvy c. Austria*, 1992, che riguardava, tra l'altro, l'alimentazione forzata di un paziente che presentava disturbi psichiatrici e si rifiutava di nutrirsi, la Corte ha concluso che il trattamento in questione era giustificato da una necessità medica e, dunque, non aveva comportato una violazione dell'articolo 3 (§§ 79-84).

89. La Corte ha invece concluso che l'alimentazione inflitta forzatamente a un detenuto che osservava uno sciopero della fame per protestare contro le sue condizioni di detenzione non era stata motivata da valide ragioni mediche, ma piuttosto dalla volontà di costringerlo a porre fine alla sua protesta, e che tale alimentazione era stata eseguita con modalità che l'avevano inutilmente esposto a un'intensa sofferenza fisica e a umiliazione, ed era dunque assimilabile alla tortura (*Ciorap c. Moldavia*, 2007, § 89; si veda anche *Nevmerzhitsky c. Ucraina*, 2005, § 98).

90. Più recentemente, la Corte ha considerato che le autorità dello Stato non avevano adeguatamente gestito lo sciopero della fame osservato per protesta dal ricorrente in ragione dell'assenza di indicazioni mediche per l'alimentazione forzata che gli era stata imposta poco dopo l'inizio del suo

sciopero della fame, dell'assenza di direttive e dell'insufficienza di garanzie procedurali relative alla sua attuazione. Non essendo stata condotta un'indagine, la Corte non ha potuto escludere che la pratica dell'alimentazione forzata avesse avuto lo scopo di reprimere le proteste nell'istituto penitenziario interessato (*Yakovlyev c. Ucraina*, 2022, §§ 46-51).

### c. Trattamento psichiatrico forzato

91. Nella causa *Gorobet c. Moldavia*, 2011, la Corte non ha rilevato alcuna necessità medica che potesse giustificare il fatto di sottoporre il ricorrente a quarantuno giorni di isolamento e di trattamento psichiatrico forzato in ospedale, e ha considerato che un simile trattamento illegale e arbitrario aveva generato nell'interessato dei sentimenti di paura, angoscia e inferiorità che si traducevano in un trattamento degradante (§ 52).

92. Analogamente, anche se l'internamento d'ufficio iniziale del ricorrente (che aveva tentato il suicidio) era giustificato, la Corte, nella causa *Bataliny c. Russia*, 2015, ha ritenuto che nessuna necessità medica comprovata avesse giustificato la prosecuzione del suo internamento d'ufficio e del suo trattamento, e in particolare il suo mantenimento in isolamento e la sua partecipazione a dei lavori di ricerca scientifica per un nuovo farmaco (§§ 88-91).

93. Al contrario, nella causa *Naoumenko c. Ucraina*, 2004, §§ 113-116, la Corte non ha rilevato alcun elemento che permettesse di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio che il trattamento somministrato, anche forzatamente, al ricorrente in carcere fosse contrario all'articolo 3, tenuto conto, soprattutto, del fatto che il ricorrente era affetto da gravi disturbi psichici, che aveva tentato il suicidio due volte e che gli erano stati prescritti dei farmaci per attenuare tali sintomi (si veda anche la causa *Dvořáček c. Repubblica ceca*, 2014, § 106, nella quale il ricorrente lamentava, tra l'altro, un trattamento sessuologico somministrato senza il suo consenso informato).

### d. Sterilizzazione forzata e aborto forzato

94. La Corte ha affermato che la sterilizzazione costituiva una grave ingerenza nella capacità di procreare di una persona, e che poteva essere praticata legittimamente su richiesta della persona interessata, ad esempio come metodo contraccettivo, o per fini terapeutici quando l'esistenza di una necessità medica era stabilita in modo convincente. Tuttavia, essa ha ritenuto che il fatto di imporre un tale trattamento medico a un adulto sano di mente senza il suo consenso fosse incompatibile con il rispetto della libertà e della dignità umana, che costituiva uno dei principi fondamentali sui quali si basa la Convenzione (*V.C. c. Slovacchia*, 2011, § 107).

95. Nella causa *V.C. c. Slovacchia*, 2011, nella quale la ricorrente, una persona di origine rom, era stata sterilizzata senza il suo consenso informato subito dopo avere partorito con taglio cesareo, la Corte ha affermato che il personale medico, anche se nulla indicava che avesse agito con l'intenzione di maltrattare la ricorrente, aveva dimostrato una totale mancanza di rispetto del suo diritto all'autonomia e alla scelta in quanto paziente. Tale trattamento era dunque contrario all'articolo 3 della Convenzione (§§ 106-120; si veda anche la causa *N.B. c. Slovacchia*, 2012, nella quale la Corte ha considerato che la sterilizzazione della ricorrente, minorenni, non aveva costituito un intervento medico vitale ed era stata praticata senza il consenso informato della ricorrente e/o del suo rappresentante. Un tale intervento è stato dichiarato incompatibile con l'esigenza di rispetto della libertà e della dignità della ricorrente (§§ 74-81); si veda, *a contrario*, la causa *Y.P. c. Russia*, 2022, nella quale la Corte ha concluso che la sterilizzazione praticata sulla ricorrente senza il suo consenso non aveva raggiunto la soglia di gravità richiesta, in quanto la sterilizzazione della ricorrente, effettuata durante un parto cesareo, era stata motivata dalla sincera preoccupazione dei medici per la sua salute e la sua sicurezza, in un contesto di emergenza imprevista e in assenza di ulteriori elementi, ad esempio una particolare vulnerabilità della ricorrente (§§ 36-38).)

96. Nella causa *G.M. e altri c. Repubblica di Moldavia*, 2022, nella quale le ricorrenti – delle donne che presentavano dei deficit intellettivi e che vivevano in asilo psichiatrico – furono violentate da un

medico e sottoposte ad aborto e a contraccezione senza il loro consenso, la Corte ha rilevato che gli strumenti giuridici e i rapporti adottati dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa indicavano che l'aborto, la sterilizzazione e la contraccezione forzati costituivano delle forme di violenza di genere (§ 88). Essa ha concluso, in particolare, che nel quadro legale in questione mancavano l'obbligo di ottenere previamente, da parte delle persone che presentano dei deficit intellettivi, un consenso valido e libero per gli interventi medici; una legislazione penale idonea a dissuadere la pratica di interventi medici senza consenso su persone che presentano deficit intellettivi in generale, e sulle donne in particolare; nonché altri meccanismi volti a prevenire gli abusi perpetrati sulle persone che presentano deficit intellettivi in generale, e sulle donne in particolare (§ 128).

97. Quando un aborto è stato praticato in un ospedale pubblico in violazione delle norme mediche contro la volontà di una giovane adulta vulnerabile che subiva la costrizione dei suoi genitori, la Corte ha ritenuto che il trattamento in questione fosse contrario alla dignità umana e costituisse una forma flagrante di trattamento inumano e degradante, tenuto conto dei suoi effetti fisici e psicologici immediati e a lungo termine sulla ricorrente (*S.F.K. c. Russia*, 2022, § 81).

### **e. Rimozione di stupefacenti e di altri elementi di prova dal corpo di una persona**

98. La Corte sottolinea che, anche quando una misura non è motivata da una necessità terapeutica, l'articolo 3 della Convenzione non vieta in quanto tale il ricorso a un intervento medico contro la volontà di un sospettato al fine di ottenere la prova della sua partecipazione a un reato. Tuttavia, la necessità di un intervento medico forzato al fine di ottenere la prova di un reato deve essere giustificata in maniera convincente alla luce delle circostanze del caso. Questo vale in particolare quando l'intervento è finalizzato a recuperare dall'interno del corpo della persona la prova materiale dello stesso reato di cui è sospettata. La natura particolarmente intrusiva di un tale atto esige un esame rigoroso di tutte le circostanze. A tale riguardo, si deve tenere debitamente conto della gravità del reato in questione. Le autorità devono anche dimostrare che hanno previsto altri metodi per ottenere delle prove. Inoltre, l'intervento non deve far correre al sospettato il rischio di un danno permanente per la sua salute (*Jalloh c. Germania* [GC], 2006, §§ 70-71).

99. Inoltre, così come avviene per gli interventi praticati per scopi terapeutici, il modo in cui si costringe una persona a subire un atto medico destinato a recuperare prove nel suo corpo deve rimanere al di sotto del livello minimo di gravità definito nella giurisprudenza della Corte relativamente all'articolo 3 della Convenzione. A questo proposito si devono prendere in considerazione vari fattori, e in particolare: se l'intervento medico forzato abbia causato alla persona interessata forti dolori o sofferenze fisiche, se l'intervento medico forzato sia stato ordinato ed eseguito da medici, se la persona interessata sia stata oggetto di sorveglianza medica costante, e se l'intervento abbia comportato un aggravamento dello stato di salute dell'interessato e abbia avuto conseguenze permanenti sulla sua salute (*Jalloh c. Germania* [GC], 2006, §§ 72-74).

100. Ad esempio, la Corte ha concluso che il ricorrente era stato sottoposto a un trattamento inumano e degradante contrario all'articolo 3 quando aveva subito forzatamente, presso la stazione di polizia, l'inserimento di una sonda ai fini del prelievo di un campione di urina che doveva permettere di stabilire se fosse implicato in un'infrazione del codice della strada. A tale riguardo, essa ha osservato che le autorità avevano ottenuto lo stesso elemento di prova prelevando un campione di sangue del ricorrente, e che il modo in cui la misura era stata attuata aveva provocato a quest'ultimo anche dei dolori fisici e delle sofferenze psichiche (*R.S. c. Ungheria*, 2019, § 72; si veda, *a contrario*, la causa *Schmidt c. Germania* (dec.), 2006, nella quale il prelievo di campioni di sangue e di saliva su un sospettato contro la sua volontà allo scopo di stabilire la sua partecipazione a un reato non aveva raggiunto il livello minimo di gravità richiesto in riferimento all'articolo 3).

### III. La protezione contro la tortura, i trattamenti o le pene inumani o degradanti inflitti da agenti non statali

#### Articolo 3 della Convenzione

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

#### A. La portata degli obblighi positivi dello Stato

101. Anche se, in riferimento alla Convenzione, non si può imputare a uno Stato contraente la responsabilità diretta degli atti commessi da privati (*Beganović c. Croazia*, 2009, § 68) o da agenti dello Stato che agiscono in qualità di privati (*Çevik c. Turchia* (n. 2), 2010, § 33), la Corte considera che lo Stato possa in ogni caso essere considerato responsabile in virtù dell'obbligo ad esso imposto dall'articolo 1 della Convenzione.

102. Su questo punto, essa ha affermato che, combinato con l'articolo 3, l'obbligo che l'articolo 1 della Convenzione imponeva alle Alte Parti contraenti di garantire a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione imponeva loro di adottare misure idonee a impedire che tali persone fossero sottoposte a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti, anche ad opera di privati (*Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001, § 73, e *O'Keeffe c. Irlanda* [GC], 2014, § 144).

103. I minori e le altre persone vulnerabili, in particolare, devono beneficiare di una protezione effettiva (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 177, e *R.B. c. Estonia*, 2021, § 78).

104. A questo proposito la Corte ha incessantemente considerato che l'articolo 3 pone a carico degli Stati un obbligo di proteggere il benessere fisico delle persone che sono sottoposte al controllo delle autorità, ad esempio i detenuti o i soldati di leva, e, di conseguenza, si trovano in una situazione di vulnerabilità (*Premininy c. Russia*, 2011, § 73).

105. La Corte ha esaminato l'obbligo positivo che incombe agli Stati di assicurare una protezione contro i maltrattamenti in un certo numero di contesti diversi, ad esempio:

- nel contesto dei maltrattamenti commessi su minori (si vedano, per esempio, *A. c. Regno Unito*, 1998; *Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2011, e *Associazione Innocence en Danger e Associazione Enfance et Partage c. France*, 2020);
- nel contesto della violenza domestica (si vedano, per esempio, *T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia*, 2014; *Talpis c. Italia*, 2017; *Volodina c. Russia*, 2019, e, in merito alla cyberviolenza, si veda *Buturugă c. Romania*, 2020, §§ 74, 78-79);
- nel contesto dei crimini sessuali (si veda, per esempio, *M.C. c. Bulgaria*, 2003; e, per quanto riguarda i minori, si vedano *I.C. c. Romania*, 2016, e *M.G.C. c. Romania*, 2016);
- nel contesto dei conflitti tra detenuti (si vedano, per esempio, *Pantea c. Romania*, 2003; *Rodić e altri c. Bosnia-Erzegovina*, 2008, e *D.F. c. Lettonia*, 2013);
- nel contesto delle manifestazioni (si vedano, per esempio, *Identoba e altri c. Georgia*, 2015, §§ 72-74, § 81, e *Women's Initiatives Supporting Group e altri c. Georgia*, 2021, §§ 70-78);
- nel contesto delle molestie fisiche e verbali nei confronti di una persona disabile (*Dorđević c. Croazia*, 2012);
- nel contesto delle molestie fisiche verbali nei confronti di un minore (*C.K. c. Russia*, 2017) o di una persona anziana (*Irina Smirnova c. Ucraina*, 2016);

- nel contesto delle violenze motivate dall'odio (si vedano, per esempio, *Škorjanec c. Croazia*, 2017, e *Burlyu e altri c. Ucraina*, 2018);
- nel contesto del nonnismo e del bullismo nell'esercito (si veda, per esempio, *Filippovy c. Russia*, 2022).

## B. La natura degli obblighi positivi dello Stato

106. Gli obblighi positivi materiali imposti alle autorità in virtù dell'articolo 3 della Convenzione comportano, in primo luogo, l'obbligo di mettere in atto un quadro legislativo e regolamentare di protezione e, in secondo luogo, in alcune circostanze ben definite, l'obbligo di adottare misure operative per proteggere alcune persone precise da un rischio di trattamenti contrari a questa disposizione (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 178).

### 1. L'obbligo di istituire un quadro legislativo e regolamentare appropriato

107. L'obbligo positivo derivante dall'articolo 3 della Convenzione impone, in particolare, di istituire un quadro legislativo e regolamentare che permetta di mettere le persone sufficientemente al riparo da violazioni della loro integrità fisica e morale, in particolare, nei casi più gravi, mediante l'adozione di disposizioni in materia penale e la loro applicazione effettiva nella pratica (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 179).

108. Tale obbligo diventa particolarmente rilevante nel quadro di un servizio pubblico incaricato di assumersi un dovere di protezione della salute del benessere dei minori, soprattutto quando questi ultimi sono particolarmente vulnerabili e si trovano sotto il controllo esclusivo delle autorità. In alcuni casi, può essere necessario adottare delle misure e delle garanzie speciali. Perciò, la Corte precisa, per quanto riguarda i casi di abusi sessuali sui minori, in particolare quando l'autore di tali abusi si trova in una posizione di autorità rispetto al minore, che l'esistenza di meccanismi utili per individuare e segnalare gli abusi rappresenta una condizione fondamentale per un'attuazione effettiva delle leggi penali applicabili (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 180).

109. Analogamente, nel contesto della violenza domestica, la Corte ha affermato che tale obbligo imponeva normalmente alle autorità interne di adottare delle misure positive adeguate nell'ambito della protezione offerta dal diritto penale. Tali misure presuppongono, in particolare, che siano considerati reati gli atti di violenza all'interno della famiglia, introducendo sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive (*Volodina c. Russia*, 2019, § 78). Inoltre, per quanto riguarda le misure di protezione, la Corte esige che l'insieme delle misure giuridiche e operative disponibili offra alle autorità interessate una gamma sufficiente di possibilità che siano adeguate e proporzionate al livello di rischio che è stato valutato nelle circostanze del caso (*Tunikova e altri c. Russia*, 2021, § 95).

### 2. L'obbligo di adottare misure di prevenzione operative

110. Come l'articolo 2 della Convenzione, l'articolo 3, in alcune circostanze, può imporre allo Stato di adottare misure concrete per proteggere le vittime effettive o potenziali di maltrattamenti (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 181).

111. Quest'obbligo positivo deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere eccessivo, tenuto conto, in particolare, dell'imprevedibilità del comportamento umano, nonché delle scelte operative da fare in termini di priorità e di risorse. Pertanto, non tutti i rischi di maltrattamento obbligano le autorità, in riferimento alla Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione. Tuttavia, le misure richieste devono almeno permettere una protezione efficace, soprattutto dei bambini e delle altre persone vulnerabili, e includere delle misure ragionevoli per impedire dei maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza (*O'Keefe c. Irlanda* [GC], 2014, § 144).

112. Affinché si possa parlare di un obbligo positivo, si deve pertanto accertare che le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, all'epoca, dell'esistenza di un rischio reale e immediato per una determinata persona di subire dei maltrattamenti a causa degli atti criminali di un terzo, e che le stesse autorità non hanno adottato, nell'ambito dei loro poteri, delle misure che, ragionevolmente, avrebbero potuto essere considerate tali da evitare questo rischio (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 183).

113. La Corte osserva che, in questo contesto, la valutazione della natura e del livello del rischio è parte integrante dell'obbligo di adottare misure operative preventive quando ciò sia richiesto dall'esistenza di un rischio. Perciò, per esaminare se lo Stato abbia rispettato tale obbligo è necessario analizzare sia l'adeguatezza della valutazione del rischio operata dalle autorità interne sia, quando è stato o avrebbe dovuto essere rilevato un rischio tale da generare un obbligo di agire, l'adeguatezza delle misure preventive che sono state adottate (si veda *Kurt c. Austria* [GC], 2021, § 159, ma sotto il profilo dell'articolo 2 della Convenzione).

114. La Corte ha anche rammentato che non vi era bisogno di dimostrare che, senza l'inadempimento da parte dello Stato, i maltrattamenti non avrebbero avuto luogo. La mancata adozione di misure ragionevoli che avrebbero avuto una possibilità reale di cambiare il corso degli eventi o di attenuare il pregiudizio causato è sufficiente perché lo Stato sia considerato responsabile (*O'Keeffe c. Irlanda* [GC], 2014, § 149).

## C. Alcuni esempi

115. La Corte ha considerato che lo Stato convenuto non aveva rispettato il proprio obbligo di proteggere delle persone dai maltrattamenti quando:

- l'amministrazione penitenziaria non aveva impedito i maltrattamenti inflitti sistematicamente a un detenuto da parte dei suoi co-detenuti (*Premniny c. Russia*, 2011, § 90; si veda anche la causa *I.E. c. Repubblica di Moldavia*, 2020, § 46, nella quale un minore che presentava una disabilità psichica condivideva una cella con alcuni delinquenti violenti e aveva subito percosse e violenze sessuali);
- il quadro giuridico interno non definiva la violenza domestica né come reato distinto né come circostanza aggravante di altri reati, e non prevedeva una soglia minima di gravità richiesta affinché le lesioni potessero dare luogo a un'azione penale; inoltre, le autorità non avevano adottato misure preventive operative per proteggere la ricorrente (*Volodina c. Russia*, 2019, § 85 e § 91; si veda anche la causa *M.C. c. Bulgaria*, 2003, § 166, nella quale la Corte ha concluso che il quadro normativo nazionale non offriva una protezione sufficiente alla vittima di una presunta violenza sessuale);
- le autorità non avevano protetto un membro di una minoranza religiosa vulnerabile che veniva sistematicamente preso di mira (*Milanović c. Serbia*, 2010, § 90; si veda anche la causa *Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, 2007, §§ 100-105 e § 124, nella quale la polizia non aveva reagito in maniera sufficiente per contrastare l'attacco da parte dei membri della chiesa ortodossa durante un raduno di testimoni di Geova sebbene fosse stata allertata con sufficiente anticipo per poter agire prontamente, porre fine alle violenze e proteggere le vittime);
- le autorità militari non avevano protetto il figlio dei ricorrenti – che aveva subito e denunciato degli atti di bullismo e di nonnismo nell'esercito – dalle rappresaglie di altri soldati di leva (*Filippovy c. Russia*, 2022, § 103).

116. Invece, nella causa *X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 183, che riguardava delle accuse di abusi sessuali in un orfanotrofio, la Corte ha considerato che il modo in cui il quadro normativo era stato messo in atto non aveva dato luogo, in particolare, a una violazione dell'articolo 3 dato che non era stata accertata l'esistenza di un problema sistematico legato ad abusi sessuali su bambini in età molto

giovane negli istituti. La Corte ha inoltre affermato che, alla luce delle circostanze particolari del caso, essa non disponeva di elementi sufficienti per concludere che le autorità bulgare sapevano o avrebbero dovuto sapere che i ricorrenti erano esposti a un rischio reale e immediato di subire dei maltrattamenti, tale da far sorgere per le stesse l'obbligo sopra menzionato di proteggerli da un tale rischio.

## IV. L'obbligo di indagare sulle denunce di tortura, di trattamenti o pene inumani o degradanti

### Articolo 3 della Convenzione

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

### A. La portata degli obblighi procedurali

117. Quando una persona afferma in maniera difendibile di avere subito, ad opera di agenti dello Stato, un trattamento contrario all'articolo 3, questa disposizione, combinata con il dovere generale imposto allo Stato dall'articolo 1 della Convenzione di «riconoscere a ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà enunciati (...) [nella] Convenzione», richiede, per implicazione, che sia condotta un'indagine ufficiale effettiva (*Assenov e altri c. Bulgaria*, 1998, § 102 e *El-Masri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012, § 182). Se così non fosse, malgrado la sua importanza fondamentale, il divieto legale generale della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti sarebbe inefficace nella pratica, e sarebbe possibile in alcuni casi per degli agenti dello Stato calpestare, godendo di una quasi impunità, i diritti delle persone sottoposte al loro controllo (*Labita c. Italia* [GC], 2000, § 131).

118. In relazione a quanto sopra esposto, la Corte ha sottolineato che, di fronte ad accuse serie di maltrattamenti inflitti dalla polizia o da altri servizi equiparabili dello Stato, una risposta adeguata da parte delle autorità inquirenti, che sia conforme alle esigenze dell'articolo 3 della Convenzione, era fondamentale per preservare la fiducia del pubblico nel rispetto del principio di legalità e per evitare qualsiasi apparenza di complicità o di tolleranza relativamente ad atti illegali (*Lyapin c. Russia*, 2014, § 139).

119. Questo obbligo procedurale si estende anche all'obbligo di indagare sulle accuse di maltrattamenti da parte di privati quando tali accuse sono «difendibili» (*M. e altri c. Italia e Bulgaria*, 2012, § 100, e *X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 184; si veda anche la decisione *Ghişoiu c. Romania*, (dec.), 2023, §§ 62-64, nella quale non è stato accertato alcun obbligo procedurale in assenza di una doglianza difendibile nel contesto di accuse di violenza perpetrate contro un minore).

### B. La finalità dell'indagine

120. Si tratta essenzialmente, per mezzo di un'indagine, di assicurare l'applicazione effettiva delle leggi interne che vietano la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti nelle cause in cui sono coinvolti degli agenti o degli organi dello Stato, e di garantire che questi ultimi debbano rendere conto dei maltrattamenti avvenuti sotto la loro responsabilità (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, § 117).

## C. La natura e il livello dell'esame

121. La natura e il livello dell'esame che soddisfa il criterio minimo di effettività di un'indagine dipendono dalle circostanze del caso di specie, e devono essere valutati alla luce di tutti i fatti pertinenti e tenendo conto delle realtà pratiche del lavoro di indagine (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 190).

122. Ad esempio, nei casi in cui dei bambini sono stati potenzialmente vittime di abusi sessuali, il rispetto degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 3 richiede, nell'ambito dei procedimenti interni avviati, l'attuazione effettiva del diritto dei minori a che il loro interesse superiore prevalga, così come la considerazione per la loro particolare vulnerabilità e le loro necessità specifiche allo scopo di proteggerli da una vittimizzazione secondaria (*B c. Russia*, 2023, § 54). In particolare, l'obbligo procedurale derivante dall'articolo 3 deve, in tal caso, essere interpretato alla luce degli obblighi derivanti dagli altri strumenti internazionali applicabili, e più in particolare dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali («Convenzione di Lanzarote») (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 192).

123. Analogamente, in una causa nella quale la vittima di un incesto (con violenza sessuale) aveva ricevuto delle minacce di morte da parte dell'autore di tali abusi, la Corte ha sottolineato che le autorità, poiché erano a conoscenza della particolare vulnerabilità della ricorrente a causa del suo sesso, delle sue origini etniche e dei traumi passati, avrebbero dovuto rispondere prontamente e con efficacia alle denunce formulate dall'interessata allo scopo di proteggerla dalla realizzazione delle minacce, nonché dalle intimidazioni, dalle rappresaglie e da una vittimizzazione ripetuta (*J.I. c. Croazia*, 2023, § 97).

## D. Le norme in materia di indagini

### 1. Osservazioni preliminari

124. Nella sentenza *S.M. c. Croazia*, [GC], 2020, §§ 311-320, la Corte ha riassunto la sua giurisprudenza relativa all'obbligo procedurale derivante dai principi convergenti degli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione. Essa ha osservato, in particolare, che sebbene la portata generale degli obblighi positivi che incombono allo Stato possa variare a seconda che il trattamento contrario alla Convenzione sia stato inflitto con la partecipazione di agenti dello Stato o da privati, le esigenze procedurali sono le stesse (*Sabalić c. Croazia*, 2021, § 96).

125. In particolare, le autorità devono agire non appena sia stata presentata una denuncia ufficiale. Tuttavia, anche quando non è stata formulata una denuncia propriamente detta, si deve avviare un'indagine se esistono indicazioni sufficientemente precise che fanno pensare che ci si trovi di fronte a casi di tortura o di maltrattamenti. Le autorità devono agire d'ufficio non appena il caso è portato alla loro attenzione (*Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, 2007, § 97).

126. L'obbligo procedurale derivante dall'articolo 3 continua ad applicarsi anche se le condizioni di sicurezza sono difficili, compreso in un contesto di conflitto armato. Anche se i fatti all'origine dell'obbligo di indagare avvengono in un contesto di violenza generalizzata e gli inquirenti incontrano degli ostacoli e dei vincoli che impongono il ricorso a misure di indagine meno efficaci o che ritardano le ricerche, resta comunque il fatto che l'articolo 3 esige che siano adottate tutte le misure ragionevoli idonee a garantire che sia condotta un'indagine effettiva e indipendente (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], 2014, § 319).

127. Infine, il rispetto dell'esigenza procedurale derivante dall'articolo 3 si valuta alla luce di vari parametri essenziali che convergono con quelli applicati dal punto di vista dell'articolo 2: l'adeguatezza delle misure investigative, la celerità dell'indagine, la partecipazione della vittima e l'indipendenza

dell'indagine. Questi elementi sono legati tra loro e, considerati separatamente, ciascuno di loro non costituisce un fine di per sé; si tratta, tuttavia, di criteri che, considerati complessivamente, permettono di valutare il livello di effettività dell'indagine (*R.R. e R.D. c. Slovacchia*, 2020, § 178; si veda anche la causa *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, § 225 per quanto riguarda l'articolo 2).

## 2. Indipendenza

128. Affinché un'indagine possa risultare effettiva, è necessario che le istituzioni e le persone che ne sono incaricate siano indipendenti dalle persone che ne sono oggetto. Ciò presuppone non soltanto l'assenza di un legame gerarchico o istituzionale, ma anche un'indipendenza concreta (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, § 118).

129. A questo proposito, le esigenze applicabili richiedono un esame concreto dell'indipendenza dell'indagine nel suo complesso, e non una valutazione astratta. Inoltre, non si richiede che le persone e gli organi incaricati dell'indagine dispongano di un'indipendenza assoluta, ma piuttosto che siano sufficientemente indipendenti dalle persone e dalle strutture che possono essere considerate responsabili. L'adeguatezza del livello di indipendenza è valutata in riferimento a tutte le circostanze, necessariamente particolari, di ogni singolo caso (*M.B. e altri c. Slovacchia*, 2021, § 91).

130. La Corte ha dichiarato che l'indagine in questione non era stata indipendente quando:

- gli inquirenti erano procuratori militari che, così come gli imputati (tra i quali vi erano due generali) erano ufficiali sottoposti al principio della subordinazione alla gerarchia militare (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], 2014, § 333);
- il procuratore incaricato dell'indagine aveva anche ufficialmente imputato il ricorrente e chiesto che fosse sottoposto a custodia cautelare (*Boicenco c. Moldavia*, 2006, § 124);
- l'autorità inquirente aveva delegato una parte importante e fondamentale dell'indagine – l'identificazione degli autori dei dedotti maltrattamenti – alla stessa autorità i cui agenti erano accusati del reato, e poi si era basata sulla sua constatazione di impossibilità di individuare gli agenti in questione, senza adottare altre misure (*Najafli c. Azerbaijan*, 2012, §§ 52-54; si veda anche la causa *Bursuc c. Romania*, 2004, § 104, nella quale le deposizioni erano state raccolte e dei testimoni erano stati sentiti da agenti di polizia appartenenti allo stesso corpo e che esercitavano nella stessa città dei poliziotti indagati);
- il portavoce del Ministero dell'Interno, che era datore di lavoro dell'inquirente incaricato del fascicolo, aveva dichiarato ai media, tre giorni dopo l'inizio dell'indagine penale e senza attenderne la conclusione, che il ricorrente non era stato maltrattato dalla polizia e che le sue accuse erano false (*Emin Huseynov c. Azerbaijan*, 2015, § 74);
- il comportamento degli inquirenti non era stato caratterizzato dalla trasparenza e dalla apparenza di indipendenza richieste, in quanto gli interessati non avevano adottato misure indipendenti, come l'audizione del secondo ricorrente, degli agenti di polizia coinvolti e dei testimoni oculari, né aveva disposto una perizia medico-legale sulle lesioni riportate dal secondo ricorrente (*Durđević c. Croazia*, 2011, §§ 89-90);
- gli inquirenti avevano accertato le circostanze del caso basandosi soltanto, e senza alcuna giustificazione, sulla versione dei fatti fornita dagli agenti di polizia, tra cui gli autori presunti e i loro colleghi, che erano tutti coinvolti in un modo o nell'altro nei fatti in questione, senza nemmeno sentire il ricorrente o altri testimoni (*Virabyan c. Armenia*, 2012, §§ 165-167; si veda anche la causa *Suleymanov c. Russia*, 2013, § 144);
- la procura aveva chiesto l'assistenza di agenti di polizia che erano subordinati alla stessa gerarchia degli agenti che erano oggetto dell'indagine (*Baranin e Vukčević c. Montenegro*, 2021, § 144).

131. Al contrario, la Corte non ha constatato problemi relativi all'indipendenza dell'indagine nelle seguenti circostanze:

- né l'autorità amministrativa in questione né i suoi agenti erano stati coinvolti nel caso, e non esistevano elementi che dimostrassero una mancanza di indipendenza da parte loro (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 207);
- essa aveva osservato che l'indagine era stata condotta non soltanto dalle autorità giudiziarie nell'ambito del procedimento penale, ma anche da un'autorità amministrativa indipendente che presentava tutte le garanzie di indipendenza (*P.M. e F.F. c. Francia*, 2021, § 71);
- l'indagine era stata condotta dalla procura, che godeva di una indipendenza sia gerarchica che istituzionale nei confronti delle persone interessate e adottava tutte le misure di indagine astenendosi dal basarsi sulle conclusioni di coloro ai quali sarebbe potuta mancare questa indipendenza gerarchica o istituzionale richiesta (*V.D. c. Croazia (n. 2)*, 2018, § 69).

### 3. Adeguatezza

132. Per poter essere definita «effettiva», l'indagine deve anzitutto essere adeguata, il che significa che deve essere idonea a condurre all'accertamento dei fatti e permettere di stabilire se l'uso della forza fosse o meno giustificato alla luce delle circostanze della causa, nonché di identificare e, se del caso, sanzionare i responsabili (*Labita c. Italia* [GC], 2000, § 131, e *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], 2016, § 103). Se così non fosse, nonostante la sua importanza fondamentale, il divieto legale generale della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sarebbe inefficace nella pratica, e sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti dello Stato calpestare, godendo di una quasi impunità, i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo (*Cestaro c. Italia*, 2015, § 204).

133. L'indagine deve essere approfondita, il che significa che le autorità devono sempre adoperarsi seriamente per scoprire cos'è accaduto, e non devono basarsi su conclusioni affrettate o infondate per chiudere l'indagine o motivare la loro decisione. Le autorità devono adottare tutte le misure ragionevoli a loro disposizione per ottenere le prove relative all'episodio in questione, comprese, tra l'altro, le deposizioni dei testimoni oculari e le perizie criminologiche. Qualsiasi carenza dell'indagine che ne riduce la capacità di stabilire le cause del danno o l'identità dei responsabili rischia di far giungere alla conclusione che la stessa non rispetta il requisito di effettività (*El-Masri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012, § 183).

134. La Corte ha concluso che l'indagine in questione non era stata adeguata quando:

- le autorità inquirenti si erano basate principalmente sulle dichiarazioni dei presunti autori e di altri agenti di polizia, nonché sui fascicoli interni della polizia per respingere le accuse di maltrattamenti asseritamente inflitti dalla polizia formulate dal ricorrente (*M.F. c. Ungheria*, 2017, § 55; si veda anche la causa *Archip c. Romania*, 2011, §§ 66-71, nella quale le autorità giudiziarie avevano deliberato senza fornire molti dettagli sulle vere circostanze della causa e senza aver esaminato accuratamente i fatti e le circostanze dell'episodio, e nella quale le autorità inquirenti avevano adottato un approccio selettivo e alquanto incoerente nella valutazione delle prove (§§ 66-71);
- le autorità competenti erano rimaste passive e non avevano condotto un'indagine ufficiale, sebbene fosse stata richiamata la loro attenzione su delle accuse credibili di maltrattamenti inflitti dalla polizia (*M.S. c. Croazia (n. 2)*, 2015, §§ 81-84; si veda anche *Hovhannisyan c. Armenia*, 2018, §§ 58-59);
- uno degli autori dei maltrattamenti in questione non era mai stato ufficialmente identificato né imputato, sebbene il ricorrente lo avesse identificato (*Barovov c. Russia*, 2021, § 39); si veda anche la causa *Ochigava c. Georgia*, 2023, § 59, nella quale le autorità non avevano indagato sul coinvolgimento di quadri dell'amministrazione penitenziaria in una causa nella

quale sette agenti penitenziari erano stati dichiarati colpevoli di avere sistematicamente maltrattato alcuni detenuti di un carcere, tra cui il ricorrente);

- le autorità interne non avevano né identificato né interrogato gli agenti di polizia dell'unità specializzata che avevano partecipato, mascherati e senza il cartellino di identificazione, alla perquisizione del domicilio durante la quale il ricorrente affermava di essere stato maltrattato (*Hristovi c. Bulgaria*, 2011, § 91);
- le autorità competenti avevano commesso degli errori di forma che avevano causato l'inammissibilità dei principali elementi di prova, portando così il procedimento penale a un punto morto (*Maslova e Nalbandov c. Russia*, 2008, §§ 92-97).

135. Al contrario, avendo considerato le diverse misure adottate dalle autorità interne, la Corte non ha riscontrato alcun problema relativo all'adeguatezza dell'indagine nelle cause seguenti:

- *Baklanov c. Ucraina*, 2013, che riguardava delle accuse di maltrattamenti e di molestie che il ricorrente affermava di avere subito durante il servizio militare di leva;
- *V.D. c. Croazia (n. 2)*, 2018, che riguardava la nuova indagine avviata dalla procura in merito alle accuse di maltrattamenti per le quali la Corte aveva precedentemente concluso che vi era stata violazione dell'articolo 3;
- *P.M. e F.F. c. Francia*, 2021, che riguardava delle accuse di maltrattamenti che la polizia avrebbe inflitto ai ricorrenti nel corso del loro interrogatorio e del fermo di polizia cui erano stati sottoposti.

#### 4. Celerità e diligenza ragionevole

136. L'articolo 3 esige che l'indagine sia condotta con celerità e con una diligenza ragionevole. Anche se possono esservi ostacoli o difficoltà che impediscono alle indagini di fare progressi in una situazione particolare, una risposta rapida delle autorità, quando si tratta di indagare su dei presunti maltrattamenti, si può generalmente considerare fondamentale per preservare la fiducia del pubblico nel rispetto del principio di legalità ed evitare qualsiasi apparenza di connivenza o di tolleranza rispetto ad atti illeciti (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, § 121).

137. La Corte ha concluso che le autorità interne non avevano, in particolare, indagato con celerità e diligenza ragionevole quando:

- il procedimento penale che riguardava un caso di violenza domestica su un minore si era protratto per otto anni e quattro mesi, per tre gradi di giudizio (*D.M.D. c. Romania*, 2017, § 53; si veda anche la causa *Y. c. Slovenia*, 2015, § 99, nella quale erano trascorsi più di sette anni tra il momento in cui la ricorrente aveva presentato una denuncia per abusi sessuali e la pronuncia della sentenza di primo grado);
- nel contesto di maltrattamenti in carcere, il processo a carico delle guardie era iniziato cinque anni e otto mesi dopo il deposito delle denunce, e il procedimento era ancora pendente al momento dell'esame del caso dinanzi alla Corte (*Indelicato c. Italia*, 2001, § 37);
- l'identificazione dei testimoni o la raccolta delle loro deposizioni avevano registrato dei ritardi ingiustificati (*Baranin e Vukčević c. Montenegro*, 2021, § 142, 11, e *Mătăsaru e Savițchi c. Moldavia*, 2010, §§ 88 e 93);
- il procedimento penale si era protratto in modo ingiustificato, il che aveva portato allo scadere del termine di prescrizione (*Angelova e Iliev c. Bulgaria*, 2007, §§ 101-103; si veda anche *Barovov c. Russia*, 2021, §§ 39 e 42);
- l'audizione decisiva di uno specialista era stata condotta con consistente ritardo, non erano stati rilevati degli indizi evidenti di maltrattamenti, ed era trascorso un lungo periodo senza che fosse stata adottata una sola sentenza (*I.E. c. Repubblica di Moldavia*, 2020, § 52);

- erano stati registrati dei ritardi nella raccolta delle deposizioni dei ricorrenti, che erano minorenni e affermavano di essere vittime di maltrattamenti motivati da considerazioni razziali (*M.B. e altri c. Slovacchia*, 2021, §§ 82-83);
- a causa della passività delle autorità, varie indagini e procedimenti penali avviati in risposta a delle accuse di vie di fatto, molestie, minacce e maltrattamenti formulate dalla ricorrente – tutte rientranti nel contesto di violenza domestica – erano prescritti o ancora pendenti molti anni dopo i fatti (*M.S. c. Italia*, 2022, §§ 141 e 150).

138. Al contrario, la Corte ha dichiarato che le indagini non avevano contravvenuto all'esigenza di celerità e di diligenza ragionevole nella conduzione delle indagini quando, ad esempio:

- la durata dell'istruzione era giustificata dall'ampiezza delle indagini avviate, dato che erano state effettuate molte audizioni e non meno di quattro perizie (*Ghedir e altri c. Francia*, 2015, § 133);
- il procedimento risarcitorio era stato molto lungo (15 anni), ma aveva permesso di stabilire le circostanze nelle quali erano state inflitte alla ricorrente gravi lesioni fisiche, costringendo i responsabili a rispondere delle loro azioni, ed era stata accordata un'indennità all'interessata (*Isayeva c. Ucraina*, 2018, §§ 63-66);
- malgrado la relativa complessità della causa, che aveva richiesto l'audizione di vari testimoni, l'ottenimento di un rapporto di perizia e la raccolta di altri elementi di prova relativi ai fatti, l'indagine era durata più o meno sei mesi in tutto (*V.D. c. Croazia (n. 2)*, 2018, § 80).

## 5. Diritto di controllo del pubblico e partecipazione della vittima

139. Il pubblico deve avere un diritto di controllo sufficiente sull'indagine perché si possa affermare che le responsabilità sono state ricercate sia in teoria che nella pratica (*Al Nashiri c. Romania*, 2018, § 641 e le cause ivi citate).

140. Inoltre, la vittima deve essere in grado di partecipare effettivamente all'inchiesta (*Bouyid c. Belgio* [GC], 2015, § 122, e *X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 189). Tuttavia, la divulgazione o la pubblicazione di rapporti di polizia e di elementi di indagine può portare a rendere pubblici dei dati sensibili, con effetti pregiudizievoli su privati o su altre indagini. Non si può dunque considerare che una vittima o i suoi familiari possono automaticamente avere accesso all'indagine durante tutto lo svolgimento della stessa. Il necessario accesso al fascicolo può essere accordato in altre fasi dei procedimenti disponibili, e le autorità non hanno l'obbligo di soddisfare tutte le richieste di misure investigative che possono essere formulate nel corso dell'indagine (*Stevan Petrović c. Serbia*, 2021, § 109).

141. La Corte ha concluso che l'indagine non era stata sufficientemente accessibile alla vittima o non aveva permesso un controllo pubblico adeguato quando:

- l'inquirente non aveva sentito personalmente le vittime o non aveva menzionato la loro versione dei fatti nelle decisioni, che non erano nemmeno state loro notificate (*Dedovskiy e altri c. Russia*, 2008) § 92;
- il diritto interno non prevedeva una procedura specifica di accesso al fascicolo durante la fase preliminare al processo che elencasse, in particolare, i motivi per negare e per accordare l'accesso, che indicasse fino a che punto un richiedente poteva ottenere l'accesso, o che menzionasse i termini per l'esame delle relative domande e la concessione dell'accesso (*Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin c. Ucraina*, 2010, § 73);
- le autorità avevano sistematicamente occultato delle informazioni sulle loro decisioni o notevolmente ritardato la comunicazione di tali informazioni ai ricorrenti, contrariamente a quanto esigeva espressamente il diritto interno (*Chernega e altri c. Ucraina*, 2019, § 166).

142. Al contrario, la Corte non ha rilevato alcun problema relativo al controllo pubblico o alla partecipazione della vittima quando erano state date a quest'ultima informazioni appropriate e le era stato accordato un accesso adeguato al fascicolo, dandole così la possibilità di indicare dei fatti e di proporre elementi di prova da raccogliere nell'ambito delle indagini (*V.D. c. Croazia (n. 2)*, 2018, §§ 78).

## E. Questioni legate all'azione penale, alle sanzioni e all'indennizzo

143. La Corte ha sottolineato che l'obbligo di condurre un'indagine effettiva è un obbligo di mezzi e non di risultato (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 186). Quando l'indagine ufficiale ha portato all'avvio di un'azione penale dinanzi ai giudici nazionali, il procedimento nel suo complesso, compresa la fase del processo, deve rispettare i requisiti dell'articolo 3 della Convenzione. Questa esigenza vale anche per le sanzioni inflitte al termine del procedimento stesso. Anche se non esiste un obbligo di risultato per il quale si presuppone che qualsiasi azione penale debba concludersi con una condanna, se non addirittura con la pronuncia di una determinata pena, i giudici nazionali non possono in nessun caso mostrarsi disposti a lasciare impunte delle gravi violazioni dell'integrità fisica o psichica, o ad ammettere che dei reati gravi siano sanzionati con pene eccessivamente lievi. È dunque importante che la Corte verifichi se e in quale misura si possa considerare che tali giurisdizioni, prima di giungere a una determinata conclusione, hanno esaminato scrupolosamente il caso in modo tale che la forza di dissuasione del sistema giudiziario in atto e l'importanza del ruolo che quest'ultimo deve svolgere nella prevenzione delle violazioni del divieto dei maltrattamenti non siano sminuite (*Sabalić c. Croazia*, 2021, § 97).

144. Pertanto la Corte, anche se riconosce il ruolo delle autorità, così come quello delle corti e dei tribunali nazionali, nella scelta delle sanzioni da infliggere in caso di maltrattamenti, deve mantenere la propria funzione di controllo e intervenire nei casi in cui esiste una sproporzione evidente tra la gravità dell'atto e la sanzione inflitta (*Myummyun c. Bulgaria*, 2015, § 67).

145. In relazione a quanto detto sopra, affinché un'indagine sia effettiva nella pratica, lo Stato deve avere previamente adottato delle disposizioni di diritto penale che puniscono le pratiche contrarie all'articolo 3 (*Cestaro c. Italia*, 2015, § 209).

146. Quando degli agenti dello Stato sono imputati di reati che implicano dei maltrattamenti, è importante che gli stessi siano sospesi dalle loro funzioni mentre sono indagati o processati, e dovrebbero essere licenziati se condannati (*Gäffgen c. Germania* [GC], 2010, § 125; *Barovov c. Russia*, 2021, § 43).

147. Inoltre, la Corte ha dichiarato che, in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da agenti dello Stato, l'azione penale non dovrebbe essere soggetta a prescrizione, e che l'amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo ambito. Del resto, l'applicazione della prescrizione dovrebbe essere compatibile con le esigenze della Convenzione. È dunque difficile accettare dei termini di prescrizione inflessibili non soggetti ad alcuna eccezione (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], 2014, § 326). Questo principio è stato esteso anche agli atti di violenza commessi da privati, soprattutto quando tali atti riguardano delle violazioni gravi dei diritti fondamentali (si vedano *Pulfer c. Albania*, 2018, § 83, nel contesto di un'aggressione fisica; *E.G. c. Repubblica di Moldavia*, 2021, § 43 nel contesto di un'aggressione sessuale, e *M.S. c. Italia*, 2022, § 144, nel contesto di violenza domestica).

148. La Corte ha dunque concluso che vi è stata violazione del profilo procedurale dell'articolo 3 in cause nelle quali era intervenuta la prescrizione poiché le autorità non avevano agito con la prontezza e la diligenza richieste, o nelle quali l'azione penale era caduta in prescrizione in quanto le autorità avevano qualificato in maniera inadeguata gli atti di tortura o altre forme di maltrattamenti denunciati, considerandoli come reati di minore gravità, il che aveva portato all'applicazione di termini di prescrizione più brevi, permettendo all'autore degli atti in questione di sottrarsi alla sua responsabilità penale (*Parere consultivo sull'applicabilità della prescrizione ai procedimenti, alle*

*condanne e alle sanzioni per reati che costituiscono, in sostanza, degli atti di tortura* [GC], §§ 61-62, 2022).

149. Infine, in casi di maltrattamento deliberatamente inflitto da agenti dello Stato in violazione dell'articolo 3, la Corte ritiene costantemente che siano necessarie due misure affinché la riparazione sia sufficiente. In primo luogo, le autorità dello Stato devono condurre un'indagine approfondita ed effettiva che possa portare a identificare e a sanzionare i responsabili. In secondo luogo, se del caso, il ricorrente deve percepire una compensazione o, quantomeno, avere la possibilità di chiedere e ottenere un'indennità per il pregiudizio che il maltrattamento gli ha cagionato (*Gäfgen c. Germania* [GC], 2010, § 116, e *Razzakov c. Russia*, 2015, § 50).

## F. Indagine sui crimini di odio

150. La Corte sottolinea che, nel caso di un'aggressione con connotazioni razziste, è particolarmente importante che l'indagine sia condotta con diligenza e imparzialità, tenuto conto della necessità di affermare costantemente la condanna del razzismo da parte della società e di preservare la fiducia delle minoranze nella capacità delle autorità di proteggerle dalla minaccia di violenze razziste (*Antayev e altri c. Russia*, 2014, § 110).

151. Perciò, quando indagano su episodi violenti e si sospetta che all'origine vi siano degli atteggiamenti razzisti, le autorità dello Stato hanno l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per scoprire se esistesse una motivazione razzista e per stabilire se dei sentimenti di odio o dei pregiudizi fondati sull'origine etnica abbiano avuto un ruolo negli eventi. Trattare la violenza e le brutalità con motivazione razzista allo stesso modo delle cause senza connotazione razzista equivarrebbe a chiudere gli occhi sulla natura specifica di atti particolarmente lesivi dei diritti fondamentali (*Abdu c. Bulgaria*, 2014, § 44). Questo obbligo fa dunque parte della responsabilità che incombe agli Stati, in virtù dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 3, ma costituisce anche un aspetto degli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 3 della Convenzione (*M.F. c. Ungheria*, 2017, § 73). Esso si applica anche quando un trattamento contrario all'articolo 3 è inflitto da un privato (*Abdu c. Bulgaria*, 2014, § 44).

152. Inoltre, questo obbligo relativo all'indagine vale non soltanto per gli atti di violenza motivati dalla situazione o dalle caratteristiche personali reali o percepite della vittima, ma anche per quelli motivati dai legami o dai collegamenti reali o presunti della vittima con un'altra persona di cui si sa o si presume che si trova in una situazione particolare, o che presenta una caratteristica protetta (*Škorjanec c. Croazia*, 2017, § 56).

153. Nella pratica, è spesso difficile dimostrare l'esistenza di una motivazione razzista. L'obbligo per lo Stato convenuto di indagare su eventuali connotazioni razziste in un atto di violenza è un obbligo di mezzi e non di risultato assoluto. Le autorità devono adottare le misure ragionevoli, alla luce delle circostanze, per raccogliere e conservare gli elementi di prova, esplorare tutti i mezzi concreti per scoprire la verità ed emettere decisioni pienamente motivate, imparziali e obiettive, senza omettere fatti sospetti che possono indicare atti di violenza a sfondo razziale (*Antayev e altri c. Russia*, 2014, § 122).

154. Le stesse considerazioni si applicano alle violenze derivanti, ad esempio, dall'intolleranza religiosa o alle violenze motivate da discriminazione sessuale o fondate sull'orientamento sessuale (*Sabalić c. Croazia*, 2021, § 94).

155. Per informazioni più dettagliate su questo punto, si veda la *Guida sull'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sull'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione – Divieto della discriminazione*.

## G. Obblighi procedurali che si inseriscono in un contesto transnazionale

156. L'esigenza di effettività dell'indagine può comportare in alcuni casi per le autorità che ne sono incaricate un obbligo di cooperare con le autorità di un altro Stato, il che implica un obbligo di chiedere assistenza o un obbligo di prestare assistenza. La natura e la portata di tali obblighi dipenderanno inevitabilmente dalle circostanze di ciascun caso di specie, ad esempio dalla questione se i principali elementi di prova si trovino sul territorio dello Stato contraente interessato o se i sospettati vi si siano rifugiati. Questo significa che gli Stati interessati devono adottare tutte le misure ragionevoli possibili per cooperare reciprocamente ed avvalersi in buona fede di tutte le possibilità offerte loro dagli strumenti internazionali applicabili relativi all'assistenza giudiziaria e alla cooperazione in materia penale. Anche se la Corte non è competente per vigilare sul rispetto dei trattati e degli obblighi internazionali diversi dalla Convenzione, essa verifica normalmente in questo contesto se lo Stato convenuto si sia avvalso delle possibilità che tali strumenti gli offrivano (*X e altri c. Bulgaria* [GC], 2021, § 191).

## H. La ripresa degli obblighi procedurali

157. Un obbligo procedurale può riproporsi a seguito di un nuovo sviluppo, come la scoperta di un nuovo elemento o di un'informazione che rimette in discussione l'esito di un'indagine o di un processo terminati (*Egmez c. Cipro* (dec.), 2012, § 63). La natura e la portata di ogni successiva indagine richiesta dall'obbligo procedurale dipendono inevitabilmente dalle circostanze di ogni caso particolare e possono essere ben diverse da quelle che ci si aspetta subito dopo che si è verificato il maltrattamento (*Jeronovičs c. Lettonia* [GC], 2016, § 107).

## Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>), che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte emette le sue sentenze e decisioni in inglese e/o in francese, le due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche le traduzioni, in più di trenta lingue non ufficiali, di molte cause importanti. Inoltre, contiene dei link verso un centinaio di raccolte di giurisprudenza on line prodotte da terzi.

### —A—

- [A c. Russia](#), n. 37735/09, 12 novembre 2019
- [A. c. Regno Unito](#), 23 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VI
- [A e B c. Croazia](#), n. 7144/15, 20 giugno 2019
- [A. e altri c. Regno Unito](#) [GC], n. 3455/05, CEDU 2009
- [A.L. \(X.W.\) c. Russia](#), n. 44095/14, 29 ottobre 2015
- [A.P. c. Slovacchia](#), n. 10465/17, 28 gennaio 2020
- [A.P., Garçon e Nicot c. Francia](#), nn. 79885/12 e altri 2, 6 aprile 2017
- [Abdu c. Bulgaria](#), n. 26827/08, 11 marzo 2014
- [Abdyusheva e altri c. Russia](#), nn. 58502/11 e altri 2, 26 novembre 2019
- [Abu Zubaydah c. Lituania](#), n. 46454/11, 31 maggio 2018
- [Aggerholm c. Danimarca](#), n. 45439/18, 15 settembre 2020
- [Aghdgomelashvili e Japaridze c. Georgia](#), n. 7224/11, 8 ottobre 2020
- [Akkad c. Turchia](#), n. 1557/19, 21 giugno 2022
- [Akkum c. Turchia](#), n. 21894/93, CEDU 2005-II (estratti)
- [Akpınar e Altun c. Turchia](#), n. 56760/00, 27 febbraio 2007
- [Aksoy c. Turchia](#), 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI
- [Ali Güneş c. Turchia](#), n. 9829/07, 10 aprile 2012
- [Al Nashiri c. Polonia](#), n. 28761/11, 24 luglio 2014
- [Al Nashiri c. Romania](#), n. 33234/12, 31 maggio 2018
- [Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito](#), n. 61498/08, CEDU 2010
- [Ananyev e altri c. Russia](#), nn. 42525/07 e 60800/08, 10 gennaio 2012
- [Angelova e Iliev c. Bulgaria](#), n. 55523/00, 26 luglio 2007
- [Antayev e altri c. Russia](#), n. 37966/07, 3 luglio 2014
- [Anzhelo Georgiev e altri c. Bulgaria](#), n. 51284/09, 30 settembre 2014
- [Archip c. Romania](#), n. 49608/08, 27 settembre 2011
- [Assenov e altri c. Bulgaria](#), 28 ottobre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VIII

*Associazione Innocence en Danger e Associazione Enfance et Partage c. Francia*, nn. 15343/15 e 16806/15, 4 giugno 2020  
*Aswat c. UK*, n. 17299/12, 16 aprile 2013  
*Aydin c. Turchia*, 25 settembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VI

—B—

*B c. Russia*, n. 36328/20, 7 febbraio 2023  
*Babar Ahmad e altri c. Regno Unito*, nn. 24027/07 e altri 4, 10 aprile 2012  
*Baklanov c. Ucraina*, n. 44425/08, 24 ottobre 2013  
*Baranin e Vukčević c. Montenegro*, nn. 24655/18 e 24656/18, 11 marzo 2021  
*Barovov c. Russia*, n. 9183/09, 15 giugno 2021  
*Barbotin c. Francia*, n. 25338/16, 19 novembre 2020  
*Barta c. Ungheria*, n. 26137/04, 10 aprile 2007  
*Bataliny c. Russia*, n. 10060/07, 23 luglio 2015  
*Bati e altri c. Turchia*, n. 33097/96 e 57834/00, CEDU 2004-IV (estratti)  
*Beganović c. Croazia*, n. 46423/06, 25 giugno 2009  
*Berliński c. Polonia*, nn. 27715/95 e 30209/96, 20 giugno 2002  
*Blokhin c. Russia* [GC], n. 47152/06, 23 marzo 2016  
*Boicenco c. Moldavia*, n. 41088/05, 11 luglio 2006  
*Boukrourou e altri c. Francia*, n. 30059/15, 16 novembre 2017  
*Bouyid c. Belgio* [GC], n. 23380/09, CEDU 2015  
*Burlya e altri c. Ucraina*, n. 3289/10, 6 novembre 2018  
*Bursuc c. Romania*, n. 42066/98, 12 ottobre 2004  
*Buturugă c. Romania*, n. 56867/15, 11 febbraio 2020

—C—

*Cangöz e altri c. Turchia*, n. 7469/06, 26 aprile 2016  
*Castellani c. Francia*, n. 43207/16, 30 aprile 2020  
*Cazan c. Romania*, n. 30050/12, 5 aprile 2016  
*Cestaro c. Italia*, n. 6884/11, 7 aprile 2015  
*Chember c. Russia*, n. 7188/03, CEDU 2008  
*Chernega e altri c. Ucraina*, n. 74768/10, 18 giugno 2019  
*Ciorap c. Moldavia*, n. 12066/02, 19 giugno 2007  
*Comorașu c. Romania*, n. 16270/12, 31 maggio 2016  
*Cipro c. Turchia* [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV

—D—

*D.F. c. Lettonia*, n. 11160/07, 29 ottobre 2013  
*D.M.D. c. Romania*, n. 23022/13, 3 ottobre 2017  
*D.P. e J.C. c. Regno Unito*, n. 38719/97, 10 ottobre 2002  
*Daşlık c. Turchia*, n. 38305/07, 13 giugno 2017  
*Dedovskiy e altri c. Russia*, n. 7178/03, CEDU 2008 (estratti)  
*Dembele c. Svizzera*, n. 74010/11, 24 settembre 2013  
*Đorđević c. Croazia*, n. 41526/10, CEDU 2012  
*Đurđević c. Croazia*, n. 52442/09, CEDU 2011 (estratti)  
*Dvořáček c. Repubblica ceca*, n. 12927/13, 6 novembre 2014

—E—

*E.G. c. Repubblica di Moldavia*, n. 37882/13, 13 aprile 2021  
*Egmez c. Cipro* (dec.), n. 12214/071, 18 settembre 2012  
*Elberte c. Lettonia*, n. 61243/08, CEDU 2015  
*El-Masri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], n. 39630/09, CEDU 2012  
*Emin Huseynov c. Azerbaijan*, n. 59135/09, 7 maggio 2015  
*Enea c. Italia* [GC], n. 74912/01, CEDU 2009  
*Enzile Özdemir c. Turchia*, n. 54169/00, 8 gennaio 2008  
*Erdal Aslan c. Turchia*, nn. 25060/02 e 1705/03, 2 dicembre 2008

—F—

*Filippovy c. Russia*, n. 19355/09, 22 marzo 2022

—G—

*Gäfgen c. Germania* [GC], n. 22978/05, CEDU 2010  
*Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania*, n. 9718/03, 26 luglio 2011  
*Georgia c. Russia (I)* [GC], n. 13255/07, CEDU 2014 (estratti)  
*Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), n. 38263/08, 21 gennaio 2021  
*Ghedir e altri c. Francia*, n. 20579/12, 16 luglio 2015  
*Ghişoiu c. Romania*, (dec.), n. 40228/20, 29 novembre 2022  
*Gorobet c. Moldavia*, n. 30951/10, 11 ottobre 2011  
*Gutsanovi c. Bulgaria*, n. 34529/10, CEDU 2013 (estratti)

—H—

*Harkins e Edwards c. Regno Unito*, nn. 9146/07 e 32650/07, 17 gennaio 2012  
*Hasan İlhan c. Turchia*, n. 22494/93, 9 novembre 2004  
*Herczegfalvy c. Austria*, 24 settembre 1992, serie A n. 244  
*Hristovi c. Bulgaria*, n. 42697/05, 11 ottobre 2011  
*Hristozov e altri c. Bulgaria*, nn. 47039/11 e 358/12, CEDU 2012 (estratti)  
*Hovhannisyán c. Armenia*, n. 18419/13, 19 luglio 2018  
*Hudorovič e altri c. Slovenia*, nn. 24816/14 e 25140/14, 10 marzo 2020  
*Hutchinson c. Regno Unito* [GC], n. 57592/08, 17 gennaio 2017

—I—

*I.C. c. Romania*, n. 36934/08, 24 maggio 2016  
*I.E. c. Repubblica di Moldavia*, n. 45422/13, 26 maggio 2020  
*Idalov c. Russia* [GC], n. 5826/03, 22 maggio 2012  
*Identoba e altri c. Georgia*, n. 73235/12, 12 maggio 2015  
*Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], n. 48787/99, CEDU 2004-VII  
*İlhan c. Turchia* [GC], n. 22277/93, CEDU 2000-VII  
*Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC], n. 47287/15, 21 novembre 2019  
*Ilievi e Ganchevi c. Bulgaria*, nn. 69154/11 e 69163/11, 8 giugno 2021  
*İltümür Ozan e altri c. Turchia*, n. 38949/09, 16 febbraio 2021

*Imakayeva c. Russia*, n. 7615/02, CEDU 2006-XIII (estratti)  
*Indelicato c. Italia*, n. 31143/96, 18 ottobre 2001  
*Ioan Pop e altri c. Romania*, n. 52924/09, 6 dicembre 2016  
*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, serie A n. 25  
*Irlanda c. Regno Unito* (revisione), n. 5310/71, 20 marzo 2018  
*Irina Smirnova c. Ucraina*, n. 1870/05, 13 ottobre 2016  
*Isayeva c. Ucraina*, n. 35523/06, 4 dicembre 2018  
*Iwańczuk c. Polonia*, n. 25196/94, 15 novembre 2001  
*İzci c. Turchia*, n. 42606/05, 23 luglio 2013

—J—

*J.I. c. Croazia*, n. 35898/16, 8 settembre 2022  
*J.M. c. Francia*, n. 71670/14, 5 dicembre 2019  
*Jalloh c. Germania* [GC], n. 54810/00, CEDU 2006-IX  
*Janowiec e altri c. Russia* [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, CEDU 2013  
*Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, 5 luglio 2016

—K—

*Kagirov c. Russia*, n. 36367/09, 23 aprile 2015  
*Kanciał c. Polonia*, n. 37023/13, 23 maggio 2019  
*Kalashnikov c. Russia*, n. 47095/99, CEDU 2002-VI  
*Karachentsev c. Russia*, n. 23229/11, 17 aprile 2018  
*Khadzhialiyev e altri c. Russia*, n. 3013/04, 6 novembre 2008  
*Khan c. Francia*, n. 12267/16, 28 febbraio 2019  
*Khasanov e Rakhmanov c. Russia* [GC], nn. 28492/15 e 49975/15, 29 aprile 2022  
*Khlaifia e altri c. Italia* [GC], n. 16483/12, CEDU 2016 (estratti)  
*Korneykova e Korneykov c. Ucraina*, n. 56660/12, 24 marzo 2016  
*Krsmanović c. Serbia*, n. 19796/14, 19 dicembre 2017  
*Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, CEDU 2000-XI  
*Kurt c. Austria* [GC], n. 62903/15, 15 giugno 2021

—L—

*Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, CEDU 2000-IV  
*López Ostra c. Spagna*, 9 dicembre 1994, serie A n. 303-C  
*Lutsenko e Verbytskyy c. Ucraina*, nn. 12482/14 e 39800/14, 21 gennaio 2021  
*Lyalyakin c. Russia*, n. 31305/09, 12 marzo 2015  
*Lyapin c. Russia*, n. 46956/09, 24 luglio 2014

—M—

*M. e M. c. Croazia*, n. 10161/13, CEDU 2015 (estratti)  
*M.B. e altri c. Slovacchia*, n. 45322/17, 1° aprile 2021  
*M.C. c. Bulgaria*, n. 39272/98, CEDU 2003-XII  
*M.F. c. Ungheria*, n. 45855/12, 31 ottobre 2017  
*M.G.C. c. Romania*, n. 61495/11, 15 marzo 2016

*M.K. e altri c. Polonia*, nn. 40503/17 e altri 2, 23 luglio 2020  
*M.P. e altri c. Bulgaria*, n. 22457/08, 15 novembre 2011  
*M.S. c. Croazia (n. 2)*, n. 75450/12, 19 febbraio 2015  
*M.S. c. Italia*, n. 32715/19, 7 luglio 2022  
*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], n. 30696/09, CEDU 2011  
*Mafalani c. Croazia*, n. 32325/13, 9 luglio 2015  
*Makaratzis c. Grecia* [GC], n. 50385/99, CEDU 2004-XI  
*Marguš c. Croazia* [GC], n. 4455/10, CEDU 2014 (estratti)  
*Maslova e Nalbandov c. Russia*, n. 839/02, 24 gennaio 2008  
*Mătășaru e Savițchi c. Moldavia*, n. 38281/08, 2 novembre 2010  
*Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, n. 71156/01, 3 maggio 2007  
*Milanović c. Serbia*, n. 44614/07, 14 dicembre 2010  
*Mocanu e altri c. Romania* [GC], nn. 10865/09 e altri 2, CEDU 2014 (estratti)  
*Mozer c. Moldavia e Russia* [GC], n. 11138/10, 23 febbraio 2016  
*Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, n. 13178/03, CEDU 2006-XI  
*Murray c. Paesi Bassi* [GC], n. 10511/10, 26 aprile 2016  
*Muršić c. Croazia* [GC], n. 7334/13, CEDU 2016  
*Musayev e altri c. Russia*, nn. 57941/00 e altri 2, 26 luglio 2007  
*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], n. 24014/05, 14 aprile 2015  
*Myummyun c. Bulgaria*, n. 67258/13, 3 novembre 2015

—N—

*N.B. c. Slovacchia*, n. 29518/10, 12 giugno 2012  
*N.Ç. c. Turchia*, n. 40591/11, 9 febbraio 2021  
*N.H. e altri c. Francia*, nn. 28820/13 e altri 2, 2 luglio 2020  
*N.P. e N.I. c. Bulgaria* (dec.), n. 72226/11, 3 maggio 2016  
*Najafli c. Azerbaijan*, n. 2594/07, 2 ottobre 2012  
*Naoumenko c. Ucraina*, n. 42023/98, 10 febbraio 2004  
*Necdet Bulut c. Turchia*, n. 77092/01, 20 novembre 2007  
*Neshkov e altri c. Bulgaria*, nn. 36925/10 e altri 5, 27 gennaio 2015  
*Nesibe Haran c. Turchia*, n. 28299/95, 6 ottobre 2005  
*Nevmerzhițsky c. Ucraina*, n. 54825/00, CEDU 2005-II (estratti)  
*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], n. 41720/13, 25 giugno 2019

—O—

*Ochigava c. Georgia*, n. 14142/15, 16 febbraio 2023  
*Oganezova c. Armenia*, nn. 71367/12 e 72961/12, 17 mai 2022  
*O'Keefe c. Irlanda* [GC], n. 35810/09, CEDU 2014 (estratti)  
*Okkali c. Turchia*, n. 52067/99, CEDU 2006-XII (estratti)  
*Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin c. Ucraina*, n. 1727/04, 24 giugno 2010  
*Öneryıldız c. Turchia* [GC], n. 48939/99, CEDU 2004-XII  
*Opuz c. Turchia*, n. 33401/02, CEDU 2009  
*Orhan c. Turchia*, n. 25656/94, 18 giugno 2002  
*Oya Ataman c. Turchia*, n. 74552/01, CEDU 2006-XIV

—P—

*P.M. e F.F. c. Francia*, nn. 60324/15 e 60335/15, 18 febbraio 2021  
*Pantea c. Romania*, n. 33343/96, CEDU 2003-VI (estratti)  
*Parere consultivo sull'applicabilità della prescrizione ai procedimenti, alle condanne e alle sanzioni per reati che costituiscono, in sostanza, degli atti di tortura* [GC], domanda n. P16-2021-001, Corte di cassazione armena  
*Petrosyan c. Azerbaijan*, n. 32427/16, 4 novembre 2021  
*Portu Juanenea e Sarasola Yarzabal c. Spagna*, n. 1653/13, 13 febbraio 2018  
*Pranjić-M-Lukić c. Bosnia-Erzegovina*, n. 4938/16, 2 giugno 2020  
*Preminyin c. Russia*, n. 44973/04, 10 febbraio 2011  
*Pulfer c. Albania*, n. 31959/13, 20 novembre 2018

—R—

*R.B. c. Estonia*, n. 22597/16, 22 giugno 2021  
*R.R. c. Polonia*, n. 27617/04, CEDU 2011 (estratti)  
*R.R. e R.D. c. Slovacchia*, n. 20649/18, 1° settembre 2020  
*R.S. c. Ungheria*, n. 65290/14, 2 luglio 2019  
*Rachwalski e Ferenc c. Polonia*, n. 47709/99, 28 luglio 2009  
*Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], n. 59450/00, CEDU 2006-IX  
*Raninen c. Finlandia*, 16 dicembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VIII  
*Razzakov c. Russia*, n. 57519/09, 5 febbraio 2015  
*Rodić e altri c. Bosnia-Erzegovina*, n. 22893/05, 27 maggio 2008  
*Rooman c. Belgio* [GC], n. 18052/11, 31 gennaio 2019  
*Roth c. Germania*, nn. 6780/18 e 30776/18, 22 ottobre 2020

—S—

*S.M. c. Croazia* [GC], n. 60561/14, 25 giugno 2020  
*Sabalić c. Croazia*, n. 50231/13, 14 gennaio 2021  
*Sakir c. Grecia*, n. 48475/09, 24 marzo 2016  
*Salakhov e Islyamova c. Ucraina*, n. 28005/08, 14 marzo 2013  
*Salman c. Turchia* [GC], n. 21986/93, CEDU 2000-VII  
*Sanchez-Sanchez c. Regno Unito*, n. 22854/20, 3 novembre 2022  
*Satybalova e altri c. Russia*, n. 79947/12, 30 giugno 2020  
*Savran c. Danimarca* [GC], n. 57467/15, 7 dicembre 2021  
*Schmidt c. Germania* (dec.), n. 32352/02, 5 gennaio 2006  
*Selçuk e Asker c. Turchia*, 24 aprile 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-II  
*Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94, CEDU 1999-V  
*Semache c. Francia*, n. 36083/16, 21 giugno 2018  
*S.F.K. c. Russia*, n. 5578/12, 11 ottobre 2022  
*Shamayev e altri c. Georgia e Russia*, n. 36378/02, CEDU 2005-III  
*Shlykov e altri c. Russia*, nn. 78638/11 e altri 3, 19 gennaio 2021  
*Shmorgunov e altri c. Ucraina*, nn. 15367/14 e altri 13, 21 gennaio 2021  
*Šilih c. Slovenia* [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009  
*Simeonovi c. Bulgaria* [GC], n. 21980/04, 12 maggio 2017  
*Škorjanec c. Croazia*, n. 25536/14, 28 marzo 2017  
*Slyusarev c. Russia*, n. 60333/00, 20 aprile 2010  
*Smith e Grady c. Regno Unito*, nn. 33985/96 e 33986/96, CEDU 1999-VI

*Soare e altri c. Romania*, n. 24329/02, 22 febbraio 2011  
*Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, serie A n. 161  
*Stanimirović c. Serbia*, n. 26088/06, 18 ottobre 2011  
*Stefanou c. Grecia*, n. 2954/07, 22 aprile 2010  
*Stevan Petrović c. Serbia*, nn. 6097/16 e 28999/19, 20 aprile 2021  
*Strazimiri c. Albania*, n. 34602/16, 21 gennaio 2020  
*Suleymanov c. Russia*, n. 32501/11, 22 gennaio 2013  
*Svinarenko e Slyadnev c. Russia* [GC], nn. 32541/08 e 43441/08, CEDU 2014 (estratti)

—T—

*T. c. Regno Unito* [GC], n. 24724/94, 16 dicembre 1999  
*T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia*, n. 26608/11, 28 gennaio 2014  
*Tabesh c. Grecia*, n. 8256/07, 26 novembre 2009  
*Tali c. Estonia*, n. 66393/10, 13 febbraio 2014  
*Talpis c. Italia*, n. 41237/14, 2 marzo 2017  
*Tarak e Depe c. Turchia*, n. 70472/12, 9 aprile 2019  
*Taştan c. Turchia*, n. 63748/00, 4 marzo 2008  
*Trévalec c. Belgio*, n. 30812/07, 14 giugno 2011  
*Tunikova e altri c. Russia*, n. 55974/16 e altri 3, 14 dicembre 2021  
*Tyrer c. Regno Unito*, 25 aprile 1978, serie A n. 26

—V—

*V. c. Regno Unito* [GC], n. 24888/94, CEDU 1999-IX  
*V.C. c. Slovacchia*, n. 18968/07, CEDU 2011 (estratti)  
*V.D. c. Croazia (n. 2)*, n. 19421/15, 15 novembre 2018  
*V.K. c. Russia*, n. 68059/13, 7 marzo 2017  
*Valašinas c. Lituania*, n. 44558/98, CEDU 2001-VIII  
*Varnava e altri c. Turchia* [GC], nn. 16064/90 e altri 8, CEDU 2009  
*Vincent c. Francia*, n. 6253/03, 24 ottobre 2006  
*Vinter e altri* [GC], nn. 66069/09 e altri 2, CEDU 2013 (estratti)  
*Virabyan c. Armenia*, n. 40094/05, 2 ottobre 2012  
*Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], n. 41720/13, 25 giugno 2019  
*Vladimir Romanov c. Russia*, n. 41461/02, 24 luglio 2008  
*Volodina c. Russia*, n. 41261/17, 9 luglio 2019

—W—

*Wainwright c. Regno Unito*, n. 12350/04, CEDU 2006-X  
*Wieser c. Austria*, n. 2293/03, 22 febbraio 2007  
*Willcox e Hurford c. Regno Unito* (dec.), nn. 43759/10 e 43771/12, CEDU 2013  
*Women's Initiatives Supporting Group e altri c. Georgia*, n. 73204/13 e 74959/13, 16 dicembre 2021

—X—

*X e altri c. Bulgaria* [GC], n. 22457/16, 2 febbraio 2021

—Y—

*Y c. Bulgaria*, n. 41990/18, 20 febbraio 2020  
*Y. c. Slovenia*, n. 41107/10, CEDU 2015 (estratti)  
*Y.P. c. Russia*, n. 43399/13, 20 settembre 2022  
*Yakovlyev c. Ucraina*, n. 42010/18, 8 dicembre 2022  
*Yankov c. Bulgaria*, n. 39084/97, CEDU 2003-XII (estratti)  
*Yaroslav Belousov c. Russia*, nn. 2653/13 e 60980/14, 4 ottobre 2016  
*Yatsenko c. Ucraina*, n. 75345/01, 16 febbraio 2012  
*Yotova c. Bulgaria*, n. 43606/04, 23 ottobre 2012

—Z—

*Z e altri c. Regno Unito* [GC], n. 29392/95, CEDU 2001-V  
*Z.A. e altri c. Russia* [GC], nn. 61411/15 e altri 3, 21 novembre 2019  
*Zakharov e Varzhabetyan c. Russia*, nn. 35880/14 e 75926/17, 13 ottobre 2020  
*Zherdev c. Ucraina*, n. 34015/07, 27 aprile 2017  
*Zontul c. Grecia*, n. 12294/07, 17 gennaio 2012